



Affidamento, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 32 del 2023 e art 16.1 D.lgs n.175 del 2016, di fornitura di servizi e beni informatici e telematici nella pubblica amministrazione nell'ambito del finanziamento di cui al giusto decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 28 - 2 / 2022 del 5 settembre 2022

e afferente all'Investimento

1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (APRILE 2022)

tra

L'Unione delle Terre d'Argine d'ora in avanti Amministrazione

con sede legale in Corso Alberto Pio 91, 41012 Carpi (MO)

Cod. Fis/P. Iva 03069890360

legalmente rappresentata dal dott. Daniele Cristoforetti

Dirigente ad interim del Settore S4 Sistemi Informativi

nato il [REDACTED] a [REDACTED]

e

la società Lepida S.c.p.A. d'ora in avanti fornitore

con sede legale in Via della Liberazione 15, 40128 Bologna

Cod. Fis/P. Iva 02770891204

legalmente rappresentata dal dott. Gianluca Mazzini

nato il [REDACTED] a [REDACTED]

che interviene nel contratto in qualità di Direttore Generale

Soggetto attuatore	CUP
Comune di Carpi	C91C22000570006
Comune di Campogalliano	I71C22000520006
Comune di Novi di Modena	H51C22000480006
Comune di Soliera	J31C22000520006

Sommaro

PREMESSA	3
TITOLO 1 FINALITA' E OGGETTO	5
Art.1 Premesse e finalità	5
Art. 2 Oggetto	6
Comune di Campogalliano	6
Comune di Carpi	6
Comune di Novi di Modena	7
Comune di Soliera	7
Art. 3 Disposizioni sui dati	7
Art. 4 Formazione	9
Art. 5 Assistenza, manutenzione e continuità del servizio	9
Art. 6 Fasi di realizzazione del progetto	9
A. AVVIO DEL SISTEMA	9
B. VERIFICA DI CONFORMITA' DELLA FORNITURA	10
C. EXIT MANAGEMENT	10
TITOLO 2 Obblighi e condizioni di esecuzione della fornitura	11
Art. 7 Obblighi e condizioni	11
A. RESPONSABILE DEL PROGETTO DEL FORNITORE	11
B. OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE	11
C. CODICE DI COMPORTAMENTO	12
D. OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO	12
E. PROPRIETA' DEI PRODOTTI	13
F. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE	13
G. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	13
Art. 8 Durata	14
Art. 9 Importo della fornitura	14
Art. 10 Pagamenti e Fatturazione	14
Art. 11 Tracciabilità dei flussi finanziari	15
Art. 12 Modifiche e varianti in corso d'opera.	15
Art. 13 Divieto di cessione dell'affidamento – Cessione del credito	15
Art. 14 Subappalto e sub-affidamenti	16
TITOLO 3 NORME SPECIFICHE PER IL PNRR	16
Art. 15 Obblighi derivanti dal PNRR	16
Art. 16 Rispetto del principio di non arrecare danno significativo (DNSH)	17
Art. 17 Parità di genere e generazionale	17
Art. 18 Obblighi per operatori economici aggiudicatari di procedure/affidamenti da parte della Società in house	18
TITOLO 4 RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE	18

Art. 19 Danni e responsabilità	18
Art. 20 Garanzie	18
Art. 21 Recesso	19
TITOLO 5 DISPOSIZIONI FINALI	20
Art. 22 Definizione delle controversie	20
Art. 23 Pantouflage	20
Art. 24 Rinvio alla normativa vigente	20
Art. 25 (Trattamento dei dati personali)	20
Art. 26 Informativa sul trattamento dei dati del Fornitore	21
Art. 27 Clausole di chiusura.	21
Art. 28 Allegati	22

PREMESSO CHE

- in data (prot. UTDA. 30074 del 26 Aprile 2023) è stata stipulata la convenzione tra i Comuni di di Campogalliano, Carpi, Soliera e Novi di Modena *con la quale i Comuni hanno incaricato l'Unione di provvedere all'esecuzione delle attività oggetto del finanziamento.*

COMUNE DI CAMPOGALLIANO deliberazione di Giunta n. 29 del 12/04/2023,

COMUNE DI CARPI deliberazione di Giunta n.47 del 4/4/2023,

COMUNE DI NOVI DI MODENA deliberazione di Giunta n. 27 del 6/4/2023

COMUNE DI SOLIERA deliberazione di Giunta n.32 del 6/4/2023

L'UNIONE TERRE D'ARGINE deliberazione di Giunta n. 26 del 29/03/2023

- la FAQ pubblicata su PA Digitale 2026 relativa agli scenari ammissibili ha chiarito che "... 2. Il Comune e l'Unione stabiliscono nella convenzione le modalità di trasferimento dei fondi dal Comune alla propria Unione e sulla base di ciò questa iscrive sul proprio bilancio le relative somme e provvede a selezionare e stipulare i contratti con gli operatori economici. Il Comune dovrà indicare in piattaforma, nel fascicolo di progetto: - quale "Soggetto Realizzatore": ciascun fornitore con cui l'Unione intrattiene un rapporto di fornitura - la Convenzione o l'accordo tra Enti comunque denominato, con cui il Comune ha dato mandato all'Unione di provvedere all'esecuzione delle attività oggetto del finanziamento - insieme a questa, i contratti tra l'Unione e gli operatori economici. In ogni caso il Comune resta Soggetto Attuatore (con tutti gli obblighi connessi) ed è tenuto a richiedere il CUP. Il Certificato di Regolare esecuzione redatto dal RUP dell'Unione dovrà essere controfirmato dal Responsabile del Procedimento del Comune. Nei rapporti tra Comune e Unione va garantita la tracciabilità dei flussi finanziari e dell'operazione menzionando chiaramente il CUP relativo al progetto PNRR sia nell'accordo Comune-Unioni sia negli atti di affidamento".

TITOLO 1 FINALITA' E OGGETTO

Art.1 Premesse e finalità

1. Del presente affidamento è parte l'Unione delle Terre d'Argine (d'ora in avanti anche "Amministrazione") in qualità di "Soggetto realizzatore" ai sensi della FAQ su PA Digitale richiamata in premessa, che il Fornitore dichiara di ben conoscere, unitamente a tutti gli atti, i documenti, e alle altre FAQ relative all'Avviso 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI
2. L'Unione delle Terre d'Argine opera per i Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera (d'ora in avanti "Enti beneficiari") in qualità di "Soggetti Attuatori" in forma di convenzione stipulata in data deliberazione di Giunta n. 26 del 29/03/2023.
3. Le parti danno atto che:
 - a) Il Comune di Campogalliano in qualità di "Soggetto Attuatore" ha presentato istanza di finanziamento in data 9 giugno 2022 all'Avviso Misura "Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (APRILE 2022)", pubblicato in data 19/04/2022 sulla piattaforma <https://areariservata.padigitale2026.gov.it/>, a seguito della quale è risultato beneficiario di finanziamento con decreto della PDCM numero 28-2 2022. Con il presente affidamento si intende perseguire il raggiungimento degli obiettivi richiesti dall'avviso sopra citato, nell'ambito della trasformazione digitale e nel contesto del PNRR, Missione 1.
 - b) Il Comune di Carpi in qualità di "Soggetto Attuatore" ha presentato istanza di finanziamento in data 9 giugno 2022 all'Avviso Misura "Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (APRILE 2022)", pubblicato in data 19/04/2022 sulla piattaforma <https://areariservata.padigitale2026.gov.it/>, a seguito della quale è risultato beneficiario di finanziamento con decreto della PDCM numero 28-2 2022. Con il presente affidamento si intende perseguire il raggiungimento degli obiettivi richiesti dall'avviso sopra citato, nell'ambito della trasformazione digitale e nel contesto del PNRR, Missione 1.
 - c) Il Comune di Novi di Modena in qualità di "Soggetto Attuatore" ha presentato istanza di finanziamento in data 9 giugno 2022 all'Avviso Misura "Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (APRILE 2022)", pubblicato in data 19/04/2022 sulla piattaforma <https://areariservata.padigitale2026.gov.it/>, a seguito della quale è risultato beneficiario di finanziamento con decreto della PDCM numero 28-2 2022. Con il presente affidamento si intende perseguire il raggiungimento degli obiettivi richiesti dall'avviso sopra citato, nell'ambito della trasformazione digitale e nel contesto del PNRR, Missione 1.
 - d) Il Comune di Soliera in qualità di "Soggetto Attuatore" ha presentato istanza di finanziamento in data 9 giugno 2022 all'Avviso Misura "Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (APRILE 2022)", pubblicato in data 19/04/2022 sulla piattaforma <https://areariservata.padigitale2026.gov.it/>, a seguito della quale è risultato beneficiario di finanziamento con decreto della PDCM numero 28-2 2022. Con il

presente affidamentososi intende perseguire il raggiungimento degli obiettivi richiesti dall'avviso sopra citato, nell'ambito della trasformazione digitale e nel contesto del PNRR, Missione 1.

4. Lepida S.c.p.A. è la società costituita, con decorrenza 1° gennaio 2019, per effetto della fusione per incorporazione di CUP 2000 S.c.p.A. in Lepida S.p.A., giusta Legge regionale n. 1 del 16/03/2018 “Razionalizzazione delle società in house della Regione Emilia-Romagna”, in esito al percorso di razionalizzazione delle società partecipate avviato da Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n. 924/2015, 1175/2015, 514/2016, 1015/2016, 2326/2016, 1194/2017, 1419/2017; Lepida S.c.p.A. è una società a capitale interamente pubblico, partecipata esclusivamente da Enti con personalità giuridica di diritto pubblico, come da elenco disponibile sul sito istituzionale nella sezione <https://www.lepida.net/elenco-soci-lepida-scpa> Ai sensi della Legge Regionale n. 11/2004, così come modificata dalla citata L.R. n. 1/2018, la Società opera a favore della Regione e degli altri soci pubblici ai sensi della vigente normativa in materia di “in house providing”, in particolare, ex artt. 16 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e 7, comma 2 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”. L'art. 3.2 dello Statuto societario dispone che *“La Società ha scopo consortile e costituisce organizzazione comune dei Soci ai sensi degli articoli 2602 e 2615-ter c.c. operando senza scopo di lucro, anche con attività esterna, nell'interesse e per conto dei soci”*;
5. L'art. 9 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” dispone *“Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale, dagli enti del sistema camerale e da enti vigilati”*;
6. Analogamente, l'art. 10 del sopra citato D.L. 77/2021 statuisce *“Per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e 2021-2027, le amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*.
7. L'Amministrazione ha provveduto a verificare la congruità economica dell'offerta di Lepida ScpA relativamente ai servizi oggetto di affidamento, con particolare riguardo a quanto previsto all'art. 7, comma 2 del citato D.lgs. 36/2023, come attestato nella relazione rilasciata dal RUP, prot. UdTA n. 49012/2023;
8. Sono parte integrante e sostanziale del presente affidamento i documenti indicati all'Art. 28 dello stesso.

9. Completano le premesse e le finalità quanto stabilito all'Art. 1 dell'allegato tecnico qui interamente richiamato e parte integrante e sostanziale del presente affidamento.

Art. 2 Oggetto

1. L'affidamento ha per oggetto la fornitura di servizi e beni informatici e telematici (d'ora in avanti solo "**forniture**") oggetto dell'avviso *Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI*, pubblicato su piattaforma <https://areariservata.padigitale2026.gov.it/> in data 19/04/2022, necessari al trasferimento in sicurezza dell'infrastruttura IT dell'Unione delle Terre d'Argine da una configurazione di tipo "on premise strutturato" ad una soluzione di tipo IaaS, denominata "Datacenter as a Service", fornita da Lepida S.c.p.A.
2. Le forniture sono dettagliatamente descritte nell'allegato tecnico, nell'offerta tecnica ed economica e nel documento "*Dichiarazione Qualificazione Servizio Cloud IaaS Lepida*" allegati al presente affidamento.
3. I servizi che beneficeranno del trasferimento in sicurezza dell'infrastruttura IT dell'Unione delle Terre d'Argine, così come dichiarato tramite la "*Domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico 'Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (APRILE 2022)' - MICI PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU*", presentata dai Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera, sono i seguenti:

Comune di Campogalliano

1. DEMOGRAFICI - ANAGRAFE
2. DEMOGRAFICI - STATO CIVILE
3. DEMOGRAFICI - CIMITERI
4. DEMOGRAFICI - LEVA MILITARE
5. DEMOGRAFICI - ELETTORALE
6. PRATICHE SUE
7. PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)
8. PIANIFICAZIONE
9. TOPONOMASTICA
10. ORGANI ISTITUZIONALI
11. CONTRATTI

Comune di Carpi

1. DEMOGRAFICI - ANAGRAFE
2. DEMOGRAFICI - STATO CIVILE
3. DEMOGRAFICI - LEVA MILITARE
4. DEMOGRAFICI - ELETTORALE
5. BIBLIOTECA
6. MUSEI, TEATRO
7. OPERE PUBBLICHE

8. PRATICHE SUE
9. PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)
10. PIANIFICAZIONE
11. TOPONOMASTICA
12. POLIZIA GIUDIZIARIA
13. ORGANI ISTITUZIONALI

Comune di Novi di Modena

1. DEMOGRAFICI - ANAGRAFE
2. DEMOGRAFICI - STATO CIVILE
3. DEMOGRAFICI - CIMITERI
4. DEMOGRAFICI - LEVA MILITARE
5. DEMOGRAFICI - ELETTORALE
6. PRATICHE SUE
7. PIANIFICAZIONE
8. TOPONOMASTICA
9. CONTRATTI
10. GARE E APPALTI
11. REVISIONE CONTABILE

Comune di Soliera

1. DEMOGRAFICI - ANAGRAFE
2. DEMOGRAFICI - STATO CIVILE
3. DEMOGRAFICI - CIMITERI
4. DEMOGRAFICI - LEVA MILITARE
5. DEMOGRAFICI - ELETTORALE
6. PRATICHE SUE
7. PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)
8. PIANIFICAZIONE
9. TOPONOMASTICA
10. ORGANI ISTITUZIONALI
11. CONTRATTI

Art. 3 Disposizioni sui dati

A. SICUREZZA DEI DATI

1. Per ciascun Comune per conto del quale l'Amministrazione opera, il Fornitore si obbliga a rispettare quanto segue:
 - a. essere qualificati nei servizi cloud per la Pubblica Amministrazione secondo quanto disposto dal Decreto direttoriale Prot. N. 5489 del 08/02/2023 dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, o, in alternativa essere qualificati nel Market Place di AgID e provvedere entro il 31/07/2023 alla transizione al nuovo sistema di qualificazione dei servizi cloud pubblici

secondo quanto disposto dal Decreto direttoriale Prot. N. 5489 del 08/02/2023. A tale proposito si precisa che con riferimento all'istanza inviata il 3.4.2023 da Lepida a Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, Lepida ha conseguito la qualifica di livello Q11 Iaas Datacenter as a service;

- b. restare qualificati nei servizi cloud per la Pubblica Amministrazione secondo quanto disposto dal Decreto direttoriale Prot. N. 5489 del 08/02/2023 dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, per la durata dell'affidamento;
 - c. essere conforme a una serie di requisiti organizzativi, di sicurezza, di performance e scalabilità, interoperabilità e portabilità fissati dalle circolari Agid n. 2 e n. 3 del 9 aprile 2018. Questo rientra nella strategia Cloud della PA delineata da AgID in coerenza con gli obiettivi del Piano Triennale per l'Informatica Pubblica per favorire l'adozione del modello del Cloud Computing nelle Amministrazioni italiane;
 - d. essere conforme a una serie di requisiti organizzativi, di sicurezza, di performance e scalabilità, interoperabilità e portabilità fissati dalle circolari Agid n. 2 e n. 3 del 9 aprile 2018 e dalla Determina n.307 del 18 gennaio 2022 dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Questo rientra nella strategia Cloud della PA delineata da AgID in coerenza con gli obiettivi del Piano Triennale per l'Informatica Pubblica per favorire l'adozione del modello del Cloud Computing nelle Amministrazioni italiane;
 - e. erogare la soluzione tramite apparati installati presso datacenter ubicati sul territorio nazionale o dell'Unione Europea (Ai sensi dell'Art. 1, par. 3 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio). Tale ubicazione deve essere chiaramente indicata insieme ad una descrizione delle infrastrutture di cui è composto il datacenter;
 - f. impedire il trasferimento dei dati in datacenter ubicati in Paesi terzi esterni all'Unione Europea in quanto verrebbe a mancare la possibilità di controllo e verifica da parte del "Titolare del Trattamento dei Dati", individuato nei singoli Comuni, sull'esistenza delle condizioni di adeguatezza e delle garanzie previste dal GDPR da parte del Paese terzo, né per verificare a tutti gli effetti la compliance del CSP (Cloud Service Provider) alla normativa;
 - g. garantire la continuità operativa della soluzione attraverso la messa in atto di misure, procedure ed apparati finalizzati all'adozione di piani specifici di Business Continuity e di Disaster Recovery adottati dall'Amministrazione;
2. Per una maggiore garanzia della sicurezza dei dati gestiti attraverso la soluzione, i Comuni devono poter avere o eseguire copia integrale e utilizzabile della banca dati.
 3. I dati rimangono di proprietà dei Comuni, quand'anche gestiti integralmente a livello di Unione, i quali ne devono tornare in pieno possesso in caso di risoluzione dell'affidamento di servizi.
 4. Nel caso in cui al Fornitore subentri altro operatore economico (per scadenza del termine contrattuale, risoluzione, recesso, ecc.), il Fornitore dovrà collaborare con il subentrante per garantire una rapida migrazione, fornendo al subentrante tutte le informazioni necessarie e facilmente interpretabili ed utilizzabili alla corretta conversione degli archivi. Non devono essere quindi messe in opera possibili strategie di Lock-in e per tale motivo il Fornitore della soluzione in oggetto rilascia una dichiarazione di effettiva disponibilità a favorire la migrazione dell'intera banca dati dei Comuni in caso di cambio fornitore.
 5. Deve essere possibile per i Comuni poter eseguire dump periodici della intera banca dati nella loro titolarità.

Art. 4 Formazione

1. La fornitura comprende anche l'erogazione di attività di formazione specialistica ICT orientata al monitoraggio e alla gestione dell'infrastruttura a favore del personale tecnico informatico dell'Unione per almeno 2 giornate di formazione; il RUP dell'Unione indicherà le persone che saranno destinatarie dell'attività di formazione.
2. Viene considerata come "giornata di formazione" un periodo giornaliero di otto ore.
3. La fruizione delle giornate di formazione sarà concordata compatibilmente con la disponibilità dell'Amministrazione rimanendo comunque nei tempi previsti per l'avvio della soluzione.
4. Le attività di formazione saranno finalizzate al trasferimento delle competenze in relazione all'amministrazione, alla gestione e al monitoraggio delle componenti infrastrutturali dettagliate nell'allegato tecnico.

Art. 5 Assistenza, manutenzione e continuità del servizio

Per quanto concerne gli obblighi di assistenza, manutenzione e continuità del servizio è fatto rinvio all'Art. 3 e all'Art. 7 dell'allegato tecnico, parte integrante e sostanziale del presente affidamento.

Art. 6 Fasi di realizzazione del progetto

Per ciascun Comune per conto del quale l'Amministrazione opera, il Fornitore si obbliga a quanto segue:

A. AVVIO DEL SISTEMA

1. Nella fase di avvio del sistema il Fornitore dovrà garantire l'esatta esecuzione delle prestazioni di seguito elencate: installazione/attivazione della piattaforma presso l'infrastruttura del Fornitore.
2. La fase di avvio dovrà essere completata entro il 31/08/2023 e, solo per cause di forza maggiore e dopo autorizzazione del RUP dell'Unione, le attività potranno proseguire oltre tale termine, ma dovranno in ogni caso concludersi entro **due** mesi a decorrere dalla data di stipula dell'affidamento.
3. Le attività della fase di avvio dovranno essere svolte ordinariamente durante gli orari di apertura degli uffici dei Comuni. Potranno essere concordati tra le parti interventi da effettuarsi al di fuori degli orari di lavoro e in giorni festivi, nei casi in cui in questo modo si diminuiscono i tempi di fermo degli uffici. Il Fornitore si impegna a rispettare incondizionatamente le indicazioni dei Comuni, fornite per il tramite del RUP dell'Unione e tali attività non comporteranno per i Comuni alcun onere aggiuntivo.
4. I Comuni e l'Unione, qualora necessario, si impegnano a garantire l'accesso e la permanenza nei locali secondo la pianificazione delle attività concordata dal RUP dell'Unione con il Fornitore.
5. Le attività di avvio del sistema, così come tutte le attività previste dal presente affidamento, non dovranno interrompere le normali attività lavorative svolte dal personale dei Comuni. Deve quindi essere garantita la continuità operativa di tutti gli uffici interessati.

B. VERIFICA DI CONFORMITA' DELLA FORNITURA

1. All'esito della messa in esercizio del sistema sarà eseguita la verifica di conformità per tutti i sistemi forniti e resi operativi. A tal fine il Fornitore si obbliga a produrre un verbale di conformità.
2. La verifica di conformità sarà effettuata da un soggetto designato dall'Amministrazione ed è tesa a verificare la conformità alle caratteristiche tecniche descritte nel presente affidamento e le condizioni di funzionamento sulla scorta di tutte le funzionalità tecniche specificate nell'allegato tecnico, coerentemente con quanto contenuto nei documenti di asseverazione pubblicati dal Dipartimento Trasformazione Digitale.
3. Qualora le prove funzionali e diagnostiche indichino anomalie, il Fornitore dovrà eliminarle entro il termine di otto giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del RUP dell'Unione, inviata tramite PEC, nella quale sono indicati i difetti riscontrati e l'invito ad eliminarli.

C. EXIT MANAGEMENT

1. A fine affidamento, il Fornitore presterà l'assistenza necessaria a trasferire la gestione dei servizi e delle forniture, coordinandosi, ove necessario o richiesto, con il nuovo contraente (cd. fase di Exit management).
2. L'Exit Management è finalizzato, da una parte, alla prosecuzione dei servizi contrattualmente previsti, con il mantenimento dei livelli di servizio di cui al presente affidamento e, dall'altra, a fornire al personale tecnico indicato tutti gli strumenti e competenze necessarie ad un efficace subentro nei servizi in questione.
3. Per tale ragione, il Fornitore si impegna a favore di ciascun Comune e del Fornitore subentrante a garantire un completo passaggio delle consegne e a fornire tutta la documentazione e il supporto necessari a consentire un agevole avvio del nuovo ciclo di servizio.
4. A tal fine, a seguito di richiesta del RUP dell'Unione, il Fornitore si impegna a trasmettere un piano di subentro almeno 2 mesi prima della scadenza dell'affidamento. Le attività previste nel piano di subentro dovranno terminare entro la scadenza del termine contrattuale.
5. La fase di Exit Management, disciplinata dal piano di subentro, contempla almeno i seguenti aspetti:
 - a. fornitura del servizio e delle modalità di garanzia di continuità nella fase di trasferimento;
 - b. gestione del processo di trasferimento: ruoli, responsabilità, autorizzazioni e risorse da assegnare;
 - c. definizione della documentazione e dei contenuti da trasferire al contraente che subentra, nonché la definizione delle altre obbligazioni e penalità previste;
 - d. trasferimento knowledge base da sistemi di Trouble Ticketing;
 - e. trasferimento delle nozioni necessarie per il mantenimento degli adeguati livelli sicurezza del sistema informativo;
 - f. consegna di una copia della banca dati e della relativa documentazione ad intervalli regolari da concordare con il RUP dell'Unione richiesta dell'ente durante tutta la validità dell'affidamento.
6. Il piano di subentro dovrà inoltre disciplinare i seguenti aspetti:
 - a. fase di programmazione del passaggio di consegne;
 - b. predisposizione e raccolta della documentazione per il passaggio di consegne (procedure, report, strumenti, ecc.);

- c. riunione preparatoria con il personale tecnico dei Comuni;
- d. fase di affiancamento;
- e. consegna dei dump e della documentazione per il passaggio di consegne;
- f. effettuazione degli incontri finalizzati al passaggio delle consegne;
- g. training on the job (affiancamento) del personale subentrante per consentire la prosecuzione dei servizi senza significativi decadimenti di qualità.

TITOLO 2 Obblighi e condizioni di esecuzione della fornitura

Art. 7 Obblighi e condizioni

A. RESPONSABILE DEL PROGETTO DEL FORNITORE

1. Al fine di attuare, controllare e coordinare le attività di realizzazione del servizio, prima dell'inizio delle attività, entro cinque giorni dalla stipulazione dell' affidamento, il Fornitore designa, dandone comunicazione scritta al RUP dell'Unione, un Responsabile di Progetto, il quale avrà specifico compito di rappresentare ed impegnare il Fornitore per tutte le attività inerenti alla fornitura della soluzione oggetto di affidamento.
2. Il Responsabile di Progetto del Fornitore sarà l'unico interlocutore e referente del RUP dell'Unione (RUP) e, ove necessario, dei Responsabili di Progetto dei Comuni e dei loro assistenti ogni qualvolta si presentino problematiche relative alla fornitura.
3. Per la fase del progetto relativa alla migrazione dei servizi il Fornitore dovrà indicare altresì un responsabile della fase di migrazione dei servizi che può coincidere con il Responsabile di Progetto.
4. Il Fornitore dovrà anche comunicare i nominativi del personale tecnico di riferimento per i vari moduli che fanno parte della soluzione proposta. Tale personale indicato dovrà avere conoscenze specifiche relativamente alla gestione dei moduli a cui sono preposti.

B. OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna anche a:
 - a. effettuare il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessari per la realizzazione dello stesso secondo quanto precisato nel presente affidamento.
 - b. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza (manuali operativi interni e sistemi di sicurezza gestione dati).
 - c. osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal RUP dell'Unione..
 - d. comunicare tempestivamente al RUP dell'Unione le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'appalto,

indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.

- e. fornire un recapito cellulare del Responsabile di Progetto.
- f. comunicare all'Amministrazione un indirizzo di PEC attraverso il quale il RUP dell'Unione potrà inviare comunicazioni ufficiali al Fornitore, incluse contestazioni e reclami.

C. CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Il Fornitore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente affidamento, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R.
2. Il Fornitore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.
3. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 sopra richiamato può costituire causa di risoluzione dell'affidamento.
4. Il RUP dell'Unione accertata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Fornitore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione dell'affidamento, fatto salvo il risarcimento dei danni.
5. Si dà atto che Lepida ScpA ha adottato il proprio Codice Etico e di Comportamento, quale Allegato 1 del Modello di Organizzazione e Gestione ex d.lgs. 231/2001 al cui rispetto sono tenuti, nei limiti delle rispettive competenze, funzioni, responsabilità, gli organi sociali, il management, i dipendenti, i collaboratori e tutti coloro che intrattengono con la Società rapporti di qualsiasi natura (cfr. par. 1.1. del Codice Etico e di Comportamento). Tale atto è disponibile sul sito istituzionale, sezione Società Trasparente
<https://www.lepida.net/societa-trasparente/disposizioni-general/piano-triennale-prevenzione-corrruzione-trasparenza>

D. OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data della stipulazione dell'affidamento, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti, vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle

associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità dell'affidamento.

5. Il Fornitore si obbliga a rispondere dell'osservanza di quanto sopra previsto da parte degli eventuali subappaltatori, sub-affidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto loro affidato.

E. PROPRIETA' DEI PRODOTTI

1. Il Fornitore resterà proprietario della infrastruttura utilizzata per l'erogazione del servizio richiesto.
2. Le informazioni contenute nella banca dati del servizio resteranno di proprietà di ciascun Comune e dell'Unione.

F. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore si assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi, software o per adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti (per invenzioni, modelli industriali e marchi e diritti d'autore).
2. Qualora venga da terzi promosso nei confronti dell'Amministrazione e/o dei Comuni un procedimento giudiziario in cui si affermi che una o più delle soluzioni e/o l'uso di esse costituisca violazione di un diritto di proprietà industriale, ovvero analogo violazione sia altrimenti contestata ad essi, il RUP dell'Unione dovrà darne avviso al Fornitore, utilizzando l'indirizzo PEC fornito dallo stesso, entro 180 giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo dell'azione giudiziaria o dalla notizia della contestazione.
3. In tal caso, sarà obbligo del Fornitore intervenire in giudizio o in ogni altra sede, tenendo indenne e manlevata l'Unione e il Comune rispetto ad ogni possibile conseguenza pregiudizievole.
4. Fermi, in ogni caso, gli obblighi del Fornitore di risarcire il danno subito dall'Unione e dal Comune, nonché di corrispondere il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa in giudizio, ove con sentenza (anche non definitiva) o con accordi transattivi, venga inibito l'uso della soluzione hardware/software oggetto di gara o di parti di essa per violazione di brevetto o altro diritto di proprietà industriale di terzi, il Fornitore dovrà, a proprie spese, a scelta insindacabile del RUP dell'Unione ed entro il termine da essa assegnato, alternativamente:
 - a. procurare ad essa il diritto di continuare ad usare le soluzioni oggetto della sentenza o transazione;
 - b. sostituire o modificare le soluzioni oggetto della sentenza o transazione, così da eliminare l'accertata violazione.

G. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgare in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'affidamento.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente affidamento.

3. L'obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano o divengono di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il RUP dell'Unione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente affidamento, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.
5. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del presente affidamento, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 8 Durata

1. L'affidamento ha una durata di **12** mesi. Non è previsto il rinnovo.

Art. 9 Importo della fornitura

1. L'importo dell'affidamento è di euro € **116.189,28** comprensivi di IVA, così suddivisi:
 - a. Migrazione, formazione ed acquisizione dell'infrastruttura, dal 20/07/2023 al 20/09/2023: € **820,00**
 - b. Canone dal 20/07/2023 al 19/07/2024: € **115.309,28**
2. Gli importi sono così suddivisi per ciascun Comune:

Comune	Migrazione	Canone
Campogalliano	€ 114,80	€ 16.151,70
Carpi	€ 475,60	€ 66.914,18
Novi di Modena	€ 114,80	€ 16.151,70
Soliera	€ 114,80	€ 16.151,70

Art. 10 Pagamenti e Fatturazione

1. Il pagamento dell'importo contrattuale avverrà secondo le seguenti modalità: a fatturazione quadrimestrale posticipata.
2. In relazione alle modalità di rendicontazione stabilite dal Dipartimento della Trasformazione Digitale, il Fornitore emetterà fatture separate relativamente alle attività svolte per ciascun Comune.

Le fatture, dovranno essere intestate a Unione delle Terre d'Argine, Corso Alberto Pio 91, 41012 - Carpi (MO), Codice Fiscale: 03069890360 e dovranno necessariamente recare il nome del Comune per il quale le prestazioni sono state rese, e dovranno riportare il CUP corrispondente:

- C91C22000570006 per il Comune di Carpi

- I71C22000520006 per il Comune di Campogalliano
 - H51C22000480006 per il Comune di Novi di Modena
 - J31C22000520006 per il Comune di Soliera
3. Si precisa che nelle fatture dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Progetto finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - M 1. C 1. I 1.2 (Missione Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - Componente Digitalizzazione, innovazione e sicurezza della pubblica amministrazione, Investimento Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud)”.
 4. Il pagamento dell'importo di ciascuna fattura, al netto di eventuali penali che dovessero essere comminate, avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica.
 5. Il pagamento dei corrispettivi è subordinato all'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti, oltre che dalla conferma delle verifiche relative all'individuazione del titolare effettivo.

Art. 11 Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art. 3 della L. n. 136/2010 e si impegna a comunicare al RUP dell'Unione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente le relative modifiche.
2. Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Il presente affidamento verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla legge purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 12 Modifiche e varianti in corso d'opera.

1. Le parti concordano che le modifiche e le varianti in corso d'opera sono ammesse alle condizioni di cui all'Art.120 del d.lgs. n. 36 del 2023 che è pattiziamente richiamato.
2. La Amministrazione si riserva di esercitare, nel corso della durata dell'affidamento:
 - a. la facoltà di richiedere al Fornitore di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto dell'affidamento fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'Art. 106, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016, ai medesimi termini e condizioni contrattuali;
 - b. limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, la facoltà di prorogare l'affidamento ai sensi dell'articolo 106, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016, agli stessi prezzi, patti e condizioni, riservandosi di richiederne di più favorevoli.

Art. 13 Divieto di cessione dell'affidamento – Cessione del credito

1. È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente affidamento, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'affidamento sarà risolto di diritto.

3. Le parti danno a le ipotesi di cessione del credito si applica quanto previsto dall'art. 120 del D.lgs. n. 36 del 2023 da esse pattiziamente richiamato

Art. 14 Subappalto e sub-affidamenti

Il Fornitore in sede di offerta ha dichiarato di non ricorrere al subappalto.

TITOLO 3 NORME SPECIFICHE PER IL PNRR

Art. 15 Obblighi derivanti dal PNRR

1. Il Fornitore è tenuto al rispetto delle norme e degli obblighi previsti dal Piano Nazionale per la Resistenza e Resilienza e pertanto dovrà:
 - a. osservare le indicazioni di cui all'Art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il rispetto del principio di “*Non arrecare un danno significativo – Do No Significant Harm*” (di seguito, “DNSH”) a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;
 - b. rispettare tutte le specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, al fine di contribuire alla parità di genere e alle pari opportunità;
 - c. rispettare i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*);
 - d. garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire a ciascun Comune di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto dell'affidamento
2. Il Fornitore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile applicabili, conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, nel rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.
3. Per ciascun Comune il Fornitore è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati all'intervento con la produzione di tutta la documentazione probatoria pertinente.
4. Il Fornitore si obbliga a manlevare l'Unione e i Comuni da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dall'inadempimento o ritardato adempimento delle attività, quali la perdita del finanziamento assegnato dall'Unione europea per mancato rispetto dei vincoli temporali assunti dallo Stato italiano, se e nella misura in cui tale perdita sia direttamente ed esclusivamente imputabile al Fornitore per impossibilità soggettiva di esecuzione delle prestazioni contrattuali.
5. Il Fornitore non dovrà altresì concorrere ad attività che comportino irregolarità essenziali non sanabili oppure violare leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti.

Art. 16 Rispetto del principio di non arrecare danno significativo (DNSH)

Con riferimento alla misura 1.2, in virtù del documento recante: “*Allegato 4 Versione n. 2 - Aggiornamento dicembre 2022 a seguito della Circolare MEF-RGS del 13 ottobre 2022, n. 33*” le parti danno atto della necessità di valutare la compilazione delle schede 3, 6 e 8 della “*Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)*”. In particolare, i requisiti richiesti dalle schede di cui sopra e dalle relative Checklist, sono documentati sul sito di Lepida. Le Checklist sono allegate al presente affidamento .

Art. 17 Parità di genere e generazionale

1. Nel caso in cui il Fornitore occupi, all'atto della stipula del presente affidamento, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), il Fornitore stesso è obbligato a consegnare all'Amministrazione, entro sei mesi dalla stipulazione del affidamento, la relazione di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021, (i.e. la “relazione di genere” sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.
2. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per il Fornitore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).
3. Nel caso in cui il Fornitore occupi, all'atto della stipula del presente affidamento, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), il Fornitore stesso è obbligato a consegnare all'Amministrazione, entro sei mesi dalla stipulazione dell'affidamento, la documentazione di cui all'articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021 (i.e., (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.
4. Il Fornitore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto dell'affidamento, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, il Fornitore nel caso in cui per lo svolgimento dell'affidamento, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% delle nuove assunzioni sia destinata sia all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione), che all'occupazione femminile.

Art. 18 Obblighi per operatori economici aggiudicatari di procedure/affidamenti da parte della Società in house

Il Fornitore si obbliga a far rispettare ai subappaltatori e ai subcontraenti i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “*Do No Significant Harm*” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021.

TITOLO 4 RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

Art. 19 Danni e responsabilità

1. Il Fornitore è responsabile dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dall'affidamento. Si obbliga all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento a perfetta regola d'arte, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge, di regolamenti concernenti il servizio stesso nonché di quelle previste nel presente affidamento.
2. Il Fornitore solleva l'Amministrazione da ogni eventuale responsabilità civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.
3. Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente servizio. Il Fornitore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, all'Unione, ai Comuni ed al loro personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente diffuse dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi di cui all'oggetto.

Art. 20 Garanzie

1. Viene consegnata la polizza responsabilità civile verso terzi (RCT): per danni arrecati a terzi, compresa l'Amministrazione, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, in dipendenza del presente affidamento, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, nonché responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta, inclusi soci lavoratori, prestatori d'opera parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l'obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non, delle quali il Fornitore si avvalga, in relazione a tutte le operazioni ed attività connesse al presente affidamento.

2. In ogni caso, il Fornitore che affida la fornitura dei servizi a terzi, anche qualora autorizzato dall'Amministrazione, è ritenuto responsabile principale per l'adempimento delle proprie obbligazioni derivanti dal presente affidamento di fornitura e per gli atti, disservizi, omissioni o negligenze dei subcontraenti.

Art. 21 Recesso

1. L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal presente affidamento, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore con PEC, nei casi di:
 - a. giusta causa;
 - b. mutamenti di carattere organizzativo dell'Amministrazione, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione di compiti e/o funzioni;
 - c. reiterati inadempimenti, anche se non gravi, del Fornitore.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore e salvo che la prosecuzione dell'esecuzione dell'affidamento non sia comunque possibile sulla base della normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica;
 - b. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente affidamento.
3. Nelle ipotesi di recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione dei servizi effettivamente eseguiti, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente affidamento, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice Civile.
4. Dalla data di efficacia del recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali con modalità tali da garantire tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione o causare interruzioni di funzioni e servizi.
5. Fuori dai casi stabiliti nei precedenti commi del presente articolo, l'Amministrazione ha comunque diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente affidamento in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore tramite PEC. In tal caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione.
6. Nelle ipotesi di recesso di cui al precedente comma 5, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto eseguito correttamente ed a regola d'arte fino alla data di efficacia del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni del presente affidamento, nonché a quant'altro previsto dall'articolo 109, commi 1 e 2 del Codice.

TITOLO 5 DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 Definizione delle controversie

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 22 delle Condizioni Generali di Fornitura allegate, la competenza per le eventuali controversie insorte tra le parti, appartiene in via esclusiva al Foro di Bologna.

Art. 23 Pantouflage

Il Fornitore dichiara di ben conoscere l'Art. 1338 del Codice Civile e che non sussistono le cause di nullità di cui all'Art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001, così come modificato dalla L. 190/2012 che prevede il divieto del cosiddetto "pantouflage – revolving doors".

Art. 24 Rinvio alla normativa vigente

1. Il presente affidamento disciplina l'esecuzione delle attività di Lepida ScpA, come descritte negli articoli precedenti, a favore dell'Unione Terre d'Argine secondo il modello in house providing e la forma giuridica di SpA consortile e, pertanto, le disposizioni in materia di contratti pubblici trovano applicazione ove compatibili.
2. Per quanto non previsto nel presente affidamento si fa riferimento al D.lgs. 36 del 2023,, al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e di tutte le Leggi e Norme vigenti sulla prevenzione infortuni e sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e nei cantieri, al Codice delle Leggi Antimafia D.lgs. 06/09/2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni, al Codice Civile, alle altre Norme vigenti in materia e alle altre disposizioni di Legge in vigore.

Art. 25 (Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente affidamento.
2. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente affidamento sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.
3. L'Amministrazione, relativamente alle attività di cui al presente affidamento, è Titolare del trattamento.
4. Il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ex art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016," del trattamento dei dati personali in relazione all'erogazione delle forniture nel quadro dell'esecuzione dell'affidamento con il

titolare, ai patti e alle condizioni di cui all'offerta tecnica e all'allegato tecnico, entrambi allegati al presente affidamento.

Art. 26 Informativa sul trattamento dei dati del Fornitore

1. Per la esecuzione della fornitura oggetto del presente affidamento, con riferimento ai dati ed alle informazioni fornite dal Fornitore all'Amministrazione, anche sotto forma documentale, e che rientrano nell'ambito di applicazione del D.lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali, si precisa quanto segue:
 - a. Finalità del trattamento - In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
 - i. I dati comunicati vengono acquisiti ai fini della esecuzione delle prestazioni disciplinate nel presente affidamento e, in particolare, ai fini della esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché in adempimento di precisi obblighi di legge, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale;
 - ii. Categorie particolari di dati personali (cd. Dati sensibili di cui all'art. 9, comma 1, Regolamento UE 2016/679): i dati forniti dal Fornitore non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili";
 - b. Modalità del trattamento dei dati - Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
 - c. Diritti del Fornitore - Relativamente ai suddetti dati, al Fornitore, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al citato decreto legislativo. Acquisite le suddette informazioni con la sottoscrizione dell'affidamento ed eventualmente nella fase di esecuzione dello stesso, egli acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.
2. Si precisa, altresì, che l'Amministrazione dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.

Art. 27 Clausole di chiusura.

1. Il Responsabile della sicurezza informatica e accessibilità dei dati dell'Unione è l'Elevata qualificazione del 4° Settore - Sistemi Informativi dell'Unione delle Terre d'Argine.
2. Ogni forma di integrazione e/o modificazione del presente affidamento può avvenire ed essere provata solo in forma scritta.
3. Ogni comunicazione s'intende notificata alla Parte mediante pec all'indirizzo sistemi.informativi@pec.terredargine.it.
4. Il Fornitore è informato delle misure previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e del Codice di comportamento adottati con delibera di Giunta nr. 70 del 29/06/2022 e delibera di Giunta nr. 3 del 22/01/2014, impegnandosi al pieno rispetto di quanto stabilito, consapevole che la violazione può dar corso alla risoluzione dell'affidamento.

Fanno parte del presente affidamento i seguenti atti, anche se non materialmente allegati:

- a. del. di Giunta nr. 70/2022 *“Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022/2024 - Approvazione”*
 - b. del. di Giunta nr. 3/2014 *“Approvazione del Codice di Comportamento dell'Unione delle Terre d'Argine”*.
5. Tutte le spese del presente affidamento, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti, sono a totale carico del Fornitore senza diritto di rivalsa; nei riguardi dell'IVA verranno applicate le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed aggiunte. Nei riguardi dell'IVA verranno applicate le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed aggiunte.
 6. Ai fini della tassa di registro, trattandosi di prestazione di servizi soggetta ad IVA, ai sensi dell'articolo 40, del D.P.R. n. 131/1986, le Parti chiederanno che la registrazione del presente atto abbia luogo a tassa fissa, nonché tutte le altre agevolazioni di legge.

Art. 28 Allegati

Sono allegati al presente affidamento:

1. Offerta Economica per la migrazione al Cloud PNRR Investimento 1.2 . Unione delle Terre d'Argine. Anno 2023-2024.
2. Allegato Tecnico Datacenter as a Service.
3. Autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per istanza di qualificazione di un Servizio Cloud o di una Infrastruttura dei Servizi Cloud ai sensi del decreto direttoriale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale del 2 gennaio 2023
4. DNSH:
 - a. Dichiarazione di rispetto del principio di “non arrecare danno significativo” (DNSH) per l'affidamento dei servizi alla Societa' Lepida ScpA (P.IVA/C.F. 02770891204) finanziati con risorse PNRR;
 - b. Check Lepida Allegato 4 DNSH Check list - Enti soci.
5. Dichiarazione Titolare effettivo:
 - a. Dichiarazione Titolare effettivo - bandi PNRR;
 - b. Carta identità Gianluca Mazzini;
 - c. Carta identità Alfredo Peri;
 - d. nota di chiarimento identificazione titolare effettivo Lepida Scpa.
6. Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse.
7. Condizioni generali di fornitura Lepida ScpA.
8. Accordo per il trattamento di dati personali - Enti soci.



Spett.le

**Unione delle Terre
d'Argine**

C.so Albero Pio
Carpi (MO)

c.a.

Dott. Matteo Maretto

Dott. Massimiliano
Montagnini

Ing. Daniele De
Simone

**Oggetto: Offerta Economica per la migrazione al Cloud PNRR Investimento 1.2 . Unione
delle Terre d'Argine. Anno 2023-2024**

Con la presente siamo ad inviare l'Offerta Economica per l'affidamento di servizi finalizzati alla trasformazione digitale nel contesto della Missione 1 Componente 1 del PNRR, Investimento 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI".

Descrizione della Fornitura

Il servizio di Trasferimento in sicurezza dell'infrastruttura IT relativo ai servizi del piano di migrazione sotto elencati è erogato secondo quanto definito nell'Allegato ATD2 Servizi Cloud DC As a Service che è parte integrante della presente ed è pubblicato sul sito di Lepida ScpA (www.lepida.net/contratti-listini).



Piano di migrazione per Comune

Comune di Campogalliano

#	Servizi nel piano di migrazione
1	DEMOGRAFICI - ANAGRAFE
2	DEMOGRAFICI - STATO CIVILE
3	DEMOGRAFICI - CIMITERI
4	DEMOGRAFICI - LEVA MILITARE
5	DEMOGRAFICI - ELETTORALE
6	PRATICHE SUE
7	PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)
8	PIANIFICAZIONE
9	TOPONOMASTICA
10	ORGANI ISTITUZIONALI
11	CONTRATTI

Comune di Carpi

#	Servizi nel piano di migrazione
1	DEMOGRAFICI - ANAGRAFE
2	DEMOGRAFICI - STATO CIVILE
3	DEMOGRAFICI - LEVA MILITARE
4	DEMOGRAFICI - ELETTORALE
5	BIBLIOTECA
6	MUSEI, TEATRO
7	OPERE PUBBLICHE
8	PRATICHE SUE



9	PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)
10	PIANIFICAZIONE
11	TOPONOMASTICA
12	POLIZIA GIUDIZIARIA
13	ORGANI ISTITUZIONALI

Comune di Soliera

#	Servizi nel piano di migrazione
1	DEMOGRAFICI - ANAGRAFE
2	DEMOGRAFICI - STATO CIVILE
3	DEMOGRAFICI - CIMITERI
4	DEMOGRAFICI - LEVA MILITARE
5	DEMOGRAFICI - ELETTORALE
6	PRATICHE SUE
7	PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)
8	PIANIFICAZIONE
9	TOPONOMASTICA
10	ORGANI ISTITUZIONALI
11	CONTRATTI



Comune di Novi di Modena

#	Servizi nel piano di migrazione
1	DEMOGRAFICI - ANAGRAFE
2	DEMOGRAFICI - STATO CIVILE
3	DEMOGRAFICI - CIMITERI
4	DEMOGRAFICI - LEVA MILITARE
5	DEMOGRAFICI - ELETTORALE
6	PRATICHE SUE
7	PIANIFICAZIONE
8	TOPONOMASTICA
9	CONTRATTI
10	GARE E APPALTI
11	REVISIONE CONTABILE



**CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA FORNITURA****Servizio Datacenter As a Service qualificato**

ID	Componenti	Q.tà	Costo Unitario	Totale
2D021	Storage Base (tagli da 100GB) - per VM	21	€40,00	€ 840,00
2D233	Blade AS A Service 256GB RAM per Datacenter qualificato	2	€ 8.000,00	€ 16.000,00
2D235	Blade AS A Service 512GB RAM per Datacenter qualificato	3	€8.500,00	€25.500,00
2D021	Storage Base (tagli da 100 GB)	1275	€ 40,00	€ 51.000,00
2D224	Storage Extreme Perfomance (tagli da 100 GB)	20	€ 80,00	€ 1.600,00
2D024	Storage Archiviazione (tagli da 1TB)	50	€ 200,00	€ 10.000,00
2D024	Storage Archiviazione (tagli da 1TB) - in aggiunta	29	€ 200,00	€ 5.800,00
2D231	CPU per Cloud Virtual Datacenter qualificato	1	€ 230,00	€ 230,00
2D232	RAM 2GB per Cloud Virtual Datacenter qualificato	2	€ 55,00	€ 110,00
2D020	Firewall As A Service - FaaS* per popolazione equivalente	106760	0,2x€ 0,14	€2.989,28
	TOTALE CANONE ANNUALE			€114.069,28

ID	Altre Componenti	Q.tà	Costo Unitario	Totale
	VCenter Foundation	2	€650,00	€1.300,00
	TOTALE CANONE ANNUALE			€1.300,00





ID	Altre Componenti	Q.tà	Costo Unitario	Totale
FP003	ICT Project Specialist (Formazione Migrazione)	2	€410,00	€ 820,00
	TOTALE			€820,00

CONDIZIONI DI FORNITURA

Fatturazione:	La fatturazione del servizio avverrà con cadenza quadrimestrale posticipata dalla data di attivazione del servizio.
Regime IVA:	Avendo il Socio attestato il possesso del requisito soggettivo. Tutte le fatture verranno emesse in regime di esenzione Iva ai sensi dell'art.10,co.2 del DPR 633/1972.
Pagamento:	60 FMDF;
Validità dell'offerta:	La presente offerta è da ritenersi valida per un tempo di 30 giorni dalla presente. La presente sostituisce ed annulla ogni nostra precedente di pari oggetto;
Validità dell'offerta:	1 anno dalla accettazione
Allegati:	L'Allegato Tecnico pubblicato e scaricabile dal sito di Lepida ScpA (http://www.lepida.net), costituisce parte integrante e sostanziale dell'Offerta.
Conguaglio consortile:	L'erogazione dei servizi verso il Socio/Cliente avviene a fronte del mero rimborso dei costi, diretti ed indiretti, sostenuti dalla società per le prestazioni fornite. Il rimborso è determinato in funzione del costo industriale dei servizi autoprodotti o acquistati per l'esecuzione delle prestazioni. Pertanto al termine di ogni esercizio, in coerenza con la natura consortile della società, si procederà all'eventuale conguaglio positivo o negativo, sulla base dei costi, diretti e indiretti, effettivamente sostenuti da Lepida per il servizio fornito. Il Socio/Cliente è tenuto ad attestare il possesso del requisito soggettivo annualmente, sulla base della media del triennio precedente data dal rapporto operazioni imponibili/totale operazioni (imponibili, esenti, escluse). Nel caso di modificazione del requisito soggettivo in capo al Socio/Cliente, le prestazioni effettuate a partire dall'anno successivo al venir meno dei requisiti dovranno essere assoggettate ad IVA. Il corrispettivo imponibile di tali prestazioni dovrà essere adeguato tenendo conto del minor costo





	di produzione del servizio a seguito della detraibilità dell'IVA sugli acquisti.
--	--

Con l'accettazione della presente Offerta Economica l'Ente dichiara di aver preso visione dell'Allegato Tecnico del servizio di cui all'oggetto e pubblicato sul sito di Lepida ScpA, e verifica che l'esecuzione delle attività di cui al Contratto in oggetto comporti o meno il trattamento di dati personali.

In caso affermativo, l'Ente, quale Titolare del trattamento dei dati, si impegna a trasmettere Atto di Nomina di Lepida a Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679. L'accordo con designazione a Responsabile, unitamente all'Allegato relativo all'ambito di trattamento (da compilare e sottoscrivere digitalmente), sono scaricabili sul sito di Lepida <https://lepida.net/contratti-listini/trattamento-dei-dati-personali> e costituiscono Allegato e parte integrante del Contratto.

Per ulteriori chiarimenti relativi ai costi e agli aspetti contrattuali i riferimenti sono Giulia Angeli (Responsabile Accounting) cell. [REDACTED], e-mail: accounting@lepida.it.

Restando a vostra completa disposizione, in attesa di un gradito riscontro, l'occasione ci è gradita per porgere i nostri più cordiali saluti.

Il Direttore Generale

Prof. Ing. Gianluca Mazzini
(f.to digitalmente)

GM/gaVers.0 del20.06.2023





Copia di documento acquisito nel protocollo informatico dell'Unione delle Terre d'Argine.

Allegato Tecnico

Datacenter as a Service




Nota di lettura	4
Descrizione del Servizio	4
Definizioni e acronimi	4
Descrizione generale	4
Accordo di servizio	5
Attivazione del servizio	7
Configurazione network	7
Configurazione Sistema Operativo	7
Connessione verso storage	7
Esercizio del servizio	7
Monitoraggio	8
Modalità di accesso al servizio	8
Servizio di assistenza	8



release	1.0
data	12.05.2023
redazione documento	Carlo Allegretti, Enrico Masetti, Enrica Salbaroli
verifica documento	Federico Calò, Licia Mignardi
approvazione documento	Gianluca Mazzini




L
t
r



Copia di documento acquisito nel protocollo informatico dell'Unione delle Terre d'Argine.





Copia di documento acquisito nel protocollo informatico dell'Unione delle Terre d'Argine.



[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]

Copia di documento acquisito nel protocollo informatico dell'Unione delle Terre d'Argine.



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]

Copia di documento acquisito nel protocollo informatico dell'Unione delle Terre d'Argine.



[REDACTED]	[REDACTED]

Copia di documento acquisito nel protocollo informatico dell'Unione delle Terre d'Argine.



Lepida S.c.p.A.

Lepida S.c.p.A.
Via della Liberazione, 15 40128 Bologna
(BO)
Tel. +39 [REDACTED]

OGGETTO: Autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per istanza di qualificazione di un Servizio Cloud o di una Infrastruttura dei Servizi Cloud ai sensi del decreto direttoriale dell'Agencia per la cybersicurezza nazionale del 2 gennaio 2023

Il Sottoscritto Gianluca Mazzini , CF [REDACTED] nato a [REDACTED], il [REDACTED], domiciliato per la carica presso [REDACTED], in forza di procura speciale autenticata nella firma dal Notaio Merone in data 26 gennaio 2017 Repertorio n. 58862/28923 per la Società Lepida S.c.p.A. , PI\CF 02770891204, con sede legale in Italia Bologna (BO), via della Liberazione 15, 40128, numero telefono [REDACTED], consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 sotto la propria responsabilità, al fine di ottenere, ai sensi del decreto direttoriale dell'Agencia per la cybersicurezza nazionale del 2 gennaio 2023, la qualificazione di:

Servizio "Datacenter as a Service"

- Denominazione: **Datacenter as a Service**
- Categoria: **laaS**
- Livello di qualifica richiesto: **QC1**
- ID Scheda del Servizio
- ID Scheda dell'infrastruttura o del Servizio sottostante: **IN-428**

Per ciascuna Infrastruttura o Servizio Cloud sopra elencata che risulti priva di previgente qualificazione in corso di validità, si fornisce, in allegato, la relativa scheda tecnica compilata.

DICHIARA CHE

- 1) la predetta Società risulta già censita quale fornitore nel portale web di qualificazione cloud ACN, avendo preventivamente proceduto all'inserimento dei relativi dati anagrafici;

2) i sopra elencati Servizi Cloud ovvero Infrastrutture dei Servizi Cloud sono conformi, alla data indicata in calce, alle previsioni della determinazione ACN n. 307/2022 e che in particolare:

- *(per le Infrastrutture dei Servizi Cloud sopra elencati)* sono state implementate tutte le misure relative ai "livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità" previste ai sensi dell'allegato A della determinazione AgID nr. 628/2021, A2 e C della determinazione ACN n. 307/2022 per i livelli di qualifica richiesti;
- *(per i Servizi Cloud sopra elencati)* sono state implementate tutte le misure relative alle "caratteristiche di qualità, di sicurezza, di performance e scalabilità, interoperabilità e portabilità" previste ai sensi dell'allegato B della determinazione AgID nr. 628/2021, B2 e C della determinazione ACN n. 307/2022 per i livelli di qualifica richiesti.

Alla presente si allegano:

- copia del documento di identità del firmatario;
- procura a rappresentare la Società (esclusa per coloro che si dichiarano legali rappresentanti);
- schede tecniche dei Servizi\Infrastrutture Cloud di cui viene richiesta la qualificazione (solo per Servizi\Infrastrutture prive di qualificazione in corso di validità).

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e alla disciplina in vigore sulla protezione dei dati personali.

Bologna, 03/04/23

Firma
Il Direttore Generale e procuratore speciale
Prof. Ing.
Gianluca Mazzini
(firmato digitalmente)

<Scheda Tecnica Servizi Cloud>

Scheda Tecnica n. 1/1

Denominazione Servizio

Datacenter as a Service

Descrizione generale servizio

Il servizio permette di gestire in maniera autonoma un Cloud Datacenter configurando un pool di risorse (Server, Storage) in modalità "Bare Metal as a Service", definibili in maniera flessibile. Il Cloud Datacenter è connesso alla rete privata dell'Amministrazione tramite la rete Lepida e può essere dotato di indirizzi IP pubblici. Il servizio prevede i servizi aggiuntivi di backup centralizzato, disaster recovery e firewall.

Il servizio comprende i seguenti prodotti:

- Blade as a Service
- Storage as a Service (di tipo standard, extreme performance, archive e backup)
- Backup as a Service
- Firewall as a Service

Caratteristiche funzionali del servizio

- Connessione nativa alla rete Lepida e alla rete dell'Amministrazione
- Compliance alle normative ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27017, ISO/IEC 27018 e GDPR

- Alta disponibilità e affidabilità del servizio
- Garantito il servizio di supporto e assistenza all'Amministrazione (24/7/365)
- Strumenti per la gestione, il monitoraggio, il controllo dei consumi
- Dislocazione geografica nell'ambito del territorio della Regione Emilia-Romagna su differenti siti per garantire l'affidabilità e la continuità di servizio

Eventuali prerequisiti richiesti per l'uso del servizio

Nessuno

Cloud deployment model (public\private\hybrid\community)

Community Cloud

Piattaforma o servizio tramite il quale è erogato il servizio

Infrastruttura Lepida ID IN-428

Elenco degli standard tecnici utilizzati per la progettazione e gestione del servizio Cloud

ISO 9001 ISO/IEC 20000-2 ISO/IEC 22313 ISO/IEC 27001 ISO/IEC 27002
ISO/IEC 27017 ISO/IEC 27018 ISO/IEC 27035

Elenco delle certificazioni ottenute relative all'organizzazione

ISO 9001 ISO/IEC 27001 ISO/IEC 14001

Elenco delle certificazioni ottenute per il servizio cloud

ISO 9001; ISO 27001:2013 con estensioni ISO/IEC 27017:2015 e ISO/IEC 27018:2019

Rete di accesso

- Rete SPC (Servizio Pubblico di Connettività)
- Rete GARR
- Altra rete pubblica (specificare) (Lepida)

Eventuali servizi correlati già qualificati nel Marketplace

Il servizio si integra con il Cloud Virtual Datacenter ID IA-429 che può essere utilizzato in maniera complementare per fornire un'infrastruttura IaaS completa all'Amministrazione



Oggetto: Dichiarazione di rispetto del principio di “non arrecare danno significativo” (DNSH) per l'affidamento dei servizi alla Società Lepida ScpA (P.IVA/C.F. 02770891204) finanziati con risorse PNRR

Il sottoscritto Gianluca Mazzini, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società Lepida ScpA in Via della Liberazione, 15 - 40128, Bologna (BO), in qualità di:

- Direttore Generale e Procuratore Speciale (giusta procura speciale autenticata nella firma dal Notaio Merone in data 26 gennaio 2017 Repertorio n. 58862/28923 registrata all'Agenzia delle Entrate di Bologna il 26 gennaio 2017 al n. 1621 serie IT e iscritta al Registro delle Imprese di Bologna il 30 gennaio 2017 al n. 7229)

della Società Lepida ScpA (P.Iva/C.F. 02770891204), sede legale via della Liberazione, 15 - 40128 Bologna, consapevole della responsabilità penale cui può incorrere, ai sensi dell'art. 76, D.P.R. n. 445/2000:

DICHIARA

che il servizi rientranti nella categoria “Servizi informatici di hosting e cloud” e “Datacenter” vengono realizzati nel rispetto del principio di “non arrecare danno significativo” (DNSH) agli obiettivi ambientali, a norma dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

DICHIARA INOLTRE

che Lepida ScpA è in possesso di certificazione ISO 14001:2015, rilasciata da Kiwa Cermet Italia SpA in data 27/02/2023, Reg. Numero 20571-E, per il proprio Sistema di Gestione di infrastrutture e servizi di Data Center (anche in modalità Cloud) rivolti agli Enti Soci.

Il Direttore Generale e Procuratore
Speciale

Prof. Ing. Gianluca Mazzini

(f.to digitalmente)



	Requisito	Stato dell'arte	Previsione a Marzo 2023
Scheda 3	EPA ENERGY STAR o equivalente	X	X
	Etichette ambientali ISO di tipo I, secondo la UNI EN ISO 14024 (EPEAT, Blauer Engel, TCO certified o altra etichetta equivalente)		
	ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 oppure BS 8887 - 220; BS 8887 - 240 oppure EN50614:2020		X
	Conformità dei prodotti alle direttive/regolamenti Reach, RoHS, ecodesign e compatibilità elettromagnetica (Dossier, Fascicolo Tecnico)	X	X
	ISO 11469 e ISO 1043 (ove presenti)	X	X
	Iscrizione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE da parte dell' offerente, del produttore o del distributore	X	X
	Conformità alle specifiche tecniche e clausole contrattuali dei Criteri Ambientali Minimi (Decreto 17 ottobre 2019)		
Schede 6 e 8	Registrazione EMAS / UNI EN ISO 14001 / CLC/TR 50600-99-1 / Iscrizione a Code of Conduct for energy efficiency of data centres		X
	STANDARD DI EFFICIENZA ENERGETICA PER NUOVO HW *EPA Energy Star/ISO/IEC 30314-4:2017	X	X
	GESTIONE RIFIUTI*EC50625	X	X
	GWP*UNI EN ISO IEC 50001/*EN 50600/*ANSI TIA-942	X	X
	SOSTANZE PERICOLOSE*EN/IEC 63000: 2018/* EN 50581 (valido per tutte le attività svolte tra il 01/02/2020 e il 17/12/2023)	X	X
	ISO 55000/ISO 14040/ ISO 14044/EN 15978		
ISO 30134:2016	X	X	

[Redacted]



[Redacted]



[Redacted]

lepida





Copia di documento acquisito nel protocollo informatico dell'Unione delle Terre d'Argine.





Copia di documento acquisito nel protocollo informatico dell'Unione delle Terre d'Argine.







Spett.le

Unione delle Terre d'Argine

Corso Alberto Pio 91

41012 - Carpi (MO)

Quarto Settore - Sistemi
Informativi

c.a. Ing. Daniele De Simone

PEC: sistemi.informativi@pec.terredargine.it

Oggetto: Vs nota ad oggetto "Affidamento relativo all'investimento "Misura 1.2 abilitazione al Cloud per le P.A. locali" - identificazione del titolare effettivo dell'operatore economico (ex art.20 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231) - LEPIDA S.C.P.A. cf.02770891204. Integrazione urgente."

Gentilissimi,

Si riscontra la Vs comunicazione precisata in oggetto, acquisita al nostro protocollo n. 235842/in/GEN del 2023-06-30, precisando quanto segue.

L'individuazione della figura del Titolare effettivo ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2007 e s.m.i., anche da ultimo, ai fini degli adempimenti di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR, è stata condotta, da parte della Scrivente, mediante apposita analisi istruttoria, avuto riguardo alla [normativa di riferimento](#), ma tenendo necessariamente conto della peculiare natura giuridica *in house* della Società, di fatto non assimilabile alle società partecipate *tout court* ed, in particolare, l'evoluzione del "controllo analogo congiunto" come consolidatasi nel vigente Statuto Sociale di Lepida ScpA, che non consente di identificare direttamente nei criteri di cui ai primi commi dell'art. 20 del citato D.lgs. N. 231/2007 la figura del Titolare effettivo.

Tale disamina e le relative evidenze finali - come risultanti dalla dichiarazione messa a disposizione di Codesta Spett.le Amministrazione - hanno visto anche un'importante interlocuzione con Regione Emilia Romagna - Direzione Generale Risorse Europa





Innovazione e Istituzioni - Settore Pianificazione finanziaria, Controllo di gestione e Partecipate, nonché l'acquisizione agli atti di apposito parere legale in cui, considerata la natura giuridica e la composizione della compagine societaria di Lepida, si indicava nel criterio di cui all'art. 20, comma 5 del citato d.lgs. 231/2007 il corretto criterio ermeneutico *"il titolare effettivo dovrà essere identificato avuto riguardo all'ordinamento interno di Lepida"*. Anche in forza di tale indirizzo interpretativo, dovendo procedere ad identificare il Titolare effettivo ai sensi dell'art. 20, comma 5 del d.lgs. 231/2007, nella *"persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società"*, tenuto conto dell'assetto direzionale societario, con apposita delibera n. D0523_28 del 16/05/2023 il Consiglio di Amministrazione della Società ha ritenuto di identificare il Titolare effettivo di Lepida ScpA nella figura del solo Direttore Generale, peraltro, titolare dei necessari poteri gestionali e di rappresentanza in forza di apposita procura speciale notarile, in coerenza con la visura camerale visionata da Codesta Amministrazione.

Alla luce di quanto indicato, si ritiene di non dover procedere all'integrazione documentale da Voi richiesta in data odierna.

Restando a disposizione per ogni eventuale necessità ulteriore, si porgono i più cordiali saluti.

Il Direttore Generale

Prof. Ing. Gianluca Mazzini

(f.to digitalmente)



Dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi

Spett.le
UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
Sede Amministrativa
Via Santa Maria in Castello n. 2/b
41012 Carpi (MO)

OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016, DI FORNITURA DI SERVIZI E BENI INFORMATICI E TELEMATICI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NELL'AMBITO DEL FINANZIAMENTO DI CUI AL GIUSTO DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI NUMERO N. 28 - 2 / 2022 DEL 5 SETTEMBRE 2022 – PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU -

Il sottoscritto Gianluca Mazzini nato il [REDACTED] a [REDACTED]
Residente in [REDACTED] Via [REDACTED]
C.F. [REDACTED]

in qualità di *(opzionare l'ipotesi che interessa)*:

legale rappresentante e titolare effettivo

Oppure

legale rappresentante

Oppure

titolare effettivo

dell'operatore economico Lepida ScpA
con sede in Bologna - Via della Liberazione Codice Fiscale e P.I.V.A. 02770891204

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni penali previste dal medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

l'assenza di situazioni di conflitto d'interesse con riferimento alla procedura in oggetto.

In particolare, dichiara di non trovarsi con il personale della Stazione appaltante in alcuna situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

*Al fine di consentire una consapevole dichiarazione circa l'assenza di conflitto d'interessi, si specifica che i nominativi del personale che ha concorso alla redazione dei documenti di affidamento, sono i seguenti:
Responsabile Unico del Procedimento dell'ente committente: Daniele De Simone*

Componenti del gruppo di lavoro: Daniele Cristoforetti, Simona Bottazzi, Daniele De Simone, Matteo Maretti

Data 27.01.2023

Firma _____

N.B.: testo dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.: *Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto d'interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.*

La presente dichiarazione deve essere resa sia dal legale rappresentante che dal titolare effettivo (se diverso dal legale rappresentante) e sottoscritta digitalmente, secondo le modalità descritte al paragrafo 16.12 del Bando di gara.

Per quanto riguarda l'informativa sui dati personali in base al Regolamento 2016/679/UE si rinvia alle precisazioni indicate al paragrafo 26 del Bando di gara.

Condizioni Generali di Fornitura

[Premessa](#)

[Articolo 1. Oggetto della fornitura](#)

[Articolo 2. Attivazione del Servizio e realizzazione delle Attività](#)

[Articolo 3. Durata del Contratto/Convenzione](#)

[Articolo 4. Recesso](#)

[Articolo 5. Corrispettivi e modalità di fatturazione](#)

[Articolo 6. Imposte e Tasse](#)

[Articolo 7. Regime consortile](#)

[Articolo 8. Modifiche o integrazioni al Contratto/Convenzione](#)

[Articolo 9. D.lgs. 231/2001 e Codice etico](#)

[Articolo 10. Proprietà intellettuale](#)

[Articolo 11. Sicurezza e Riservatezza](#)

[Articolo 12. Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016](#)

[Articolo 13. Limitazioni di responsabilità](#)

[Articolo 14. Forza Maggiore](#)

[Articolo 15. Sospensione del servizio](#)

[Articolo 16. Garanzie e manleva](#)

[Articolo 17. Condizione risolutiva](#)

[Articolo 18. Clausola risolutiva espressa \(art. 1456 c.c.\)](#)

[Articolo 19. Cessione del Contratto/Convenzione](#)

[Articolo 20. Proprietà](#)

[Articolo 21. Copertura assicurativa ed obblighi del datore di lavoro](#)

[Articolo 22. Legge applicabile e foro competente](#)

[Articolo 23. Disposizioni Varie](#)

release: 100

data: 30.01.2019

redazione documento: Gino Falvo, Lorenzo Fabbricatore, Chiara Bonora

approvazione documento: Gianluca Mazzini



[Articolo 24. Comunicazioni](#)

[Articolo 25. Regime giuridico e rinvio](#)

release: 100

data: 30.01.2019

redazione documento: Gino Falvo, Lorenzo Fabbricatore, Chiara Bonora

approvazione documento: Gianluca Mazzini

Premessa

1. Le presenti Condizioni Generali di Fornitura (di seguito indicate anche come Condizioni Generali), l'Accordo per il trattamento dei dati personali, l'Offerta Economica (di seguito indicata anche solo come "Offerta") e l'Allegato Tecnico costituiscono il Contratto stipulato tra LepidaScpA e il Cliente (nel seguito anche indicati congiuntamente come le "Parti").
2. Il Contratto, così definito, si intenderà, pertanto, perfezionato con l'accettazione dell'Offerta da parte del Cliente.
3. Qualora per complessità di natura economica e/o tecnico-organizzativa si rendesse necessario la sottoscrizione di una specifica convenzione, la stessa conterrà come allegati sia l'Offerta Economica sia l'Allegato Tecnico e il richiamo alle presenti Condizioni Generali.
4. Le presenti Condizioni Generali sono, pertanto, parte integrante e sostanziale del Contratto/Convenzione che regola i rapporti tra LepidaScpA ed il Cliente in relazione alle attività e/o servizi oggetto della fornitura.

Articolo 1. Oggetto della fornitura

1. Oggetto della fornitura sono i materiali, le prestazioni, le attività e i servizi descritti negli Allegati Tecnici che costituisce parte integrante del Contratto/Convenzione stipulato tra le parti.

Articolo 2. Attivazione del Servizio e realizzazione delle Attività

1. I Servizi e le Attività oggetto della fornitura saranno realizzati, attivati ed erogati con le modalità e i tempi specificati nell'Offerta e nell'Allegato Tecnico.

Articolo 3. Durata del Contratto/Convenzione

1. Come specificato nell'Offerta Economica.

Articolo 4. Recesso

1. È escluso il recesso anticipato; qualora il Cliente intendesse recedere anticipatamente dal Contratto/Convenzione, esso sarà tenuto a corrispondere a LepidaScpA il 100% (cento per cento) dei corrispettivi relativi alle attività svolte fino al momento del recesso e il 10% (dieci per cento) dei corrispettivi mensili non goduti dalla data di recesso fino alla scadenza del Contratto/Convenzione.
2. È ammesso il recesso anticipato nel caso in cui l'Ente firmatario del Contratto/Convenzione venga soppresso o comunque veda trasferite le proprie funzioni, per cui venga meno la necessità della fornitura. In tal caso il Cliente sarà tenuto a corrispondere a LepidaScpA il solo

release: 100

data: 30.01.2019

redazione documento: Gino Falvo, Lorenzo Fabbricatore, Chiara Bonora

approvazione documento: Gianluca Mazzini



100% (cento per cento) dei corrispettivi relativi alle attività svolte fino al momento del recesso mentre nulla sarà dovuto per i corrispettivi mensili non goduti dalla data di recesso fino alla scadenza del Contratto/Convenzione.

Articolo 5. Corrispettivi e modalità di fatturazione

1. I corrispettivi relativi alle prestazioni oggetto del Contratto/Convenzione verranno corrisposti a LepidaScpA a fronte dell'emissione di regolare fattura nei tempi e nelle modalità definite all'interno dell'offerta. In caso di ritardato pagamento, LepidaScpA avrà diritto di percepire gli interessi moratori per ritardato pagamento al saggio indicato dall'art. 5 del D.Lgs. 09.10.2002 n. 231.
2. Gli interessi moratori decorreranno automaticamente, senza necessità di messa in mora, dalla scadenza del termine di pagamento indicato in fattura e/o dalla scadenza delle singole ricevute bancarie eventualmente emesse ai sensi del D.Lgs. n. 231/02.
3. LepidaScpA avrà altresì diritto ad ottenere il rimborso dei costi dallo stesso sostenuti anche a titolo di spese legali per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli oltre al maggior danno eventualmente subito ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/02.
4. In caso di ritardato pagamento del corrispettivo dovuto e fermo restando quanto previsto nel comma precedente, LepidaScpA avrà la facoltà di sospendere le Attività o il Servizio, previa comunicazione inviata tramite posta elettronica, i servizi offerti saranno sospesi fino al regolare pagamento del dovuto. Resta comunque inteso che anche in caso di sospensione, i corrispettivi contrattualmente pattuiti continueranno ad essere fatturati fino alla scadenza naturale del Contratto/Convenzione. Dalla sospensione di cui sopra, non potrà farsi discendere da parte del Cliente o da qualsiasi soggetto dallo stesso avente causa – quali a mero titolo esemplificativo, clienti ed utenti del medesimo – alcuna responsabilità per danni per qualsivoglia titolo.

Articolo 6. Imposte e Tasse

1. Salvo diversa indicazione riportata nell'Offerta Economica, tutti i corrispettivi sono da intendersi al netto di tutte le imposte e tasse applicabili.
2. Il Contratto/Convenzione, qualora avente per oggetto operazioni soggette ad imposta sul valore aggiunto, ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.P.R. 633 del 26.10.1972 sarà soggetto a registrazione solamente in caso d'uso e con il pagamento dell'imposta in misura fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 131 del 26.04.1986.

Articolo 7. Regime consortile

1. premesso che:
 - a. LepidaScpA svolge prevalentemente attività strumentali per i propri Enti/Soci;
 - b. il regime di esenzione di cui all'art. 10 co. 2 del DPR 633/72 è applicabile qualora almeno

release: 100

data: 30.01.2019

redazione documento: Gino Falvo, Lorenzo Fabbricatore, Chiara Bonora

approvazione documento: Gianluca Mazzini



- il 50% del volume di affari sia svolto nei confronti di soci che abbiano, come media del triennio precedente, un rapporto tra operazioni IVA imponibili e operazioni totali (tra cui anche le esenti o le escluse) non superiore al 10%;
- c. il singolo consorziato può richiedere l'applicazione del regime di esenzione qualora abbia registrato, come media del triennio precedente, un rapporto tra operazioni IVA imponibili e operazioni totali (tra cui anche le esenti o le escluse) non superiore al 10% (requisito soggettivo);
2. LepidaScpA potrà emettere fattura in regime di esenzione IVA ex art. 10 c0. 2 del DPR 633/72 qualora il singolo Ente, che abbia il requisito di cui al precedente punto 1 lettera c., ne faccia specifica richiesta.
 3. Annualmente, il singolo Ente provvederà ad inviare a LepidaScpA l'attestazione riguardante il possesso del requisito soggettivo sul triennio precedente ai fini della ricezione delle fatture in esenzione IVA. Fino all'invio della nuova attestazione annuale e salvo diversa e tempestiva comunicazione da parte del Socio, ai fini della fatturazione in regime di esenzione IVA farà fede la dichiarazione presentata l'anno precedente;
 4. L'erogazione dei servizi verso il Socio/Cliente avviene a fronte del mero rimborso dei costi, diretti e indiretti, sostenuti dalla società per le prestazioni fornite. Il rimborso è determinato in funzione del costo industriale dei servizi autoprodotti o acquistati per l'esecuzione delle prestazioni. Pertanto, al termine di ogni esercizio, in coerenza con la natura consortile della società, si procederà all'eventuale conguaglio positivo o negativo, sulla base dei costi, diretti e indiretti, effettivamente sostenuti da LepidaScpA per il servizio fornito (conguaglio consortile).

Articolo 8. Modifiche o integrazioni al Contratto/Convenzione

1. Nel caso in cui, nel corso della durata del Contratto/Convenzione, il Cliente intendesse richiedere attività e/o servizi opzionali o ulteriori rispetto a quanto già contrattualizzato, dovrà darne comunicazione a LepidaScpA.
2. Le condizioni economiche, le caratteristiche tecniche e i livelli di servizio relativi ai servizi e attività aggiuntive saranno oggetto di ulteriore offerta da parte di LepidaScpA.
3. LepidaScpA si riserva la facoltà di modificare le specifiche tecniche del Servizio o dei dispositivi, modificarne le caratteristiche, variarne la configurazione nel rispetto degli impegni contrattualmente assunti.

Articolo 9. D.lgs. 231/2001 e Codice etico

1. Il Contraente si impegna al rispetto del D. lgs. N. 231/01 e di aderire, per sé e, ai sensi dell'art. 1381 c.c., per i propri consulenti, collaboratori, dipendenti ed eventuali subappaltatori, ai principi etico- comportamentali che LepidaSpA ha enunciato nel proprio Codice Etico, pubblicato sul sito istituzionale di LepidaScpA

release: 100

data: 30.01.2019

redazione documento: Gino Falvo, Lorenzo Fabbricatore, Chiara Bonora

approvazione documento: Gianluca Mazzini

Articolo 10. Proprietà intellettuale

1. Resta inteso che il Contratto/Convenzione non implica o realizza alcuna forma di associazione o altra compartecipazione tra le Parti. Pertanto, ciascuna di esse rimarrà titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale facenti loro rispettivamente capo. In particolare, LepidaScpA non potrà vantare alcuna pretesa sui diritti di proprietà intellettuale relativa ai servizi forniti dal Cliente, ed il Cliente non potrà vantare alcuna pretesa sui diritti di proprietà intellettuale relativi all'Attività e/o ai Servizi ed al know-how di LepidaScpA.

Articolo 11. Sicurezza e Riservatezza

1. LepidaScpA ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del Contratto/Convenzione, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto/Convenzione e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione del Committente.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto/Convenzione.
3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. LepidaScpA è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti del Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto/Convenzione.
6. Il Committente si riserva la facoltà di esperire audit sulle procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente Contratto/Convenzione.

Articolo 12. Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016

1. LepidaScpA è designata dal Committente quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento, nel caso in cui la Stessa debba effettuare trattamenti di dati personali di titolarità del Committente al fine di dare esecuzione al presente Contratto/Convenzione.
2. In tal caso, al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del

release: 100

data: 30.01.2019

redazione documento: Gino Falvo, Lorenzo Fabbricatore, Chiara Bonora

approvazione documento: Gianluca Mazzini



Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche “GDPR”) e ad ogni altra normativa applicabile, vige quanto previsto nell’Accordo per il trattamento di dati personali” allegato alle presenti “Condizioni generali di fornitura”.

3. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui al suddetto accordo, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non produce l’insorgere di un diritto in capo a LepidaScpA al rimborso delle eventuali spese che la stessa potrebbe dover sostenere per conformarsi.

Articolo 13. Limitazioni di responsabilità

1. Salvi i casi previsti da norme imperative di legge, in ogni caso, la responsabilità di LepidaScpA a qualunque titolo derivante dal Contratto/Convenzione, compresa quella determinata da qualsiasi azione per vizi, inadempimento, mancata o ritardata rimozione di un disservizio, sarà limitata al danno diretto e prevedibile al momento della sottoscrizione del Contratto/Convenzione e non si estenderà ai danni indiretti senza alcuna limitazione e ivi inclusi quelli ascrivibili a lucro cessante, opportunità, ritardo negli incassi, perdita di dati, ecc.
2. LepidaScpA non sarà responsabile nel caso di malfunzionamenti e/o interruzioni che comportino la sospensione delle Attività e/o dell’erogazione del Servizio imputabili a:
 - A. forza maggiore/caso fortuito e fenomeni meteorologici avversi;
 - B. atti dolosi o colposi, e comunque ad azioni e/o omissioni del Cliente o clienti del medesimo;
 - C. problemi tecnici del Cliente, dei terzi operanti per conto del Cliente e dei suoi clienti;
 - D. manomissioni o interventi sulle infrastrutture effettuati da parte del Cliente, dei clienti del medesimo ovvero da parte di terzi non autorizzati;
 - E. malfunzionamento, inidoneità o assenza di omologazione delle attrezzature installate dal Cliente;
 - F. inadempimenti del Cliente a leggi o regolamenti applicabili (incluse leggi e regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi e infortunistica);
 - G. errato utilizzo del Servizio da parte del Cliente;
 - H. problemi riconducibili alla configurazione dei dispositivi hardware o della rete di comunicazione ovvero malfunzionamenti dei terminali o dei dispositivi utilizzati dal Cliente;
 - I. attività e/o decisioni governative e/o dalla pubblica amministrazione, provvedimenti dell’autorità giudiziaria e/o regolamentari che inibiscono lo svolgimento dell’Attività e/o l’erogazione del Servizio o la sospensione o revoca della licenza o delle autorizzazioni.
3. Per quanto non esplicitamente previsto negli Allegati Tecnici LepidaScpA non sarà responsabile verso il Cliente e/o verso i soggetti direttamente o indirettamente connessi al Cliente stesso e/o verso terzi, per danni, perdite o costi subiti in conseguenza di sospensioni o interruzioni delle Attività del Servizio. Il Cliente assume esclusiva responsabilità per tutto quanto non definito nel presente documento e negli Allegati Tecnici.

release: 100

data: 30.01.2019

redazione documento: Gino Falvo, Lorenzo Fabbricatore, Chiara Bonora

approvazione documento: Gianluca Mazzini



Articolo 14. Forza Maggiore

1. LepidaScpA non sarà responsabile dei propri inadempimenti ad alcuna delle obbligazioni previste nel Contratto/Convenzione qualora sia in grado di provare che si sia verificata una delle tre seguenti condizioni:
 - A. che l'inadempimento è stato provocato da un evento fortuito totalmente al di fuori del suo controllo;
 - B. che non era ragionevole aspettarsi che LepidaScpA, al momento di sottoscrivere il Contratto/Convenzione tenesse in considerazione la possibilità di verificarsi di tale evento ed i suoi effetti;
 - C. che non era ragionevolmente possibile evitare o porre rimedio a detto evento o quanto meno ai suoi effetti.
2. Oltre alle condizioni sopra descritte, LepidaScpA non potrà altresì essere ritenuta responsabile per le situazioni definibili causa di "Forza Maggiore" e di seguito esposte a titolo esemplificativo ma non esaustivo: di guerra e sue conseguenze, rivoluzioni, insurrezioni, ostilità belliche, invasioni, ribellioni, sommosse, interruzioni nell'erogazione di energia elettrica, interruzione sospensione o soppressione delle dorsali primarie delle linee di comunicazione, blocco dei trasporti, incendio, inondazioni, terremoti, scioperi nazionali, serrate, atti di terrorismo, espropriazioni, confische o distruzioni ordinate da Autorità Governative, divieti restrizioni e ordini delle Autorità Pubbliche, catastrofi naturali.
3. In presenza di causa di "Forza Maggiore", LepidaScpA deve darne comunicazione al Cliente senza indugio e adempiere le proprie obbligazioni non appena sarà venuto meno l'evento di "Forza Maggiore". Qualora l'evento di "Forza Maggiore" continui e produca i suoi effetti per un periodo superiore ai 30 giorni, il Cliente avrà facoltà di risolvere il Contratto/Convenzione senza alcuna responsabilità a carico di LepidaScpA. È in ogni caso esclusa la risarcibilità del maggior danno.

Articolo 15. Sospensione del servizio

1. In caso di guasti alla rete e agli apparati di erogazione del Servizio, che siano dovuti a caso fortuito o a forza maggiore LepidaScpA potrà sospendere in ogni momento, anche senza preavviso, il Servizio in tutto o in parte. LepidaScpA potrà sospendere l'erogazione del Servizio anche in caso di modifiche e/o manutenzioni atte a migliorare il Servizio stesso.

Articolo 16. Garanzie e manleva

1. Fermo restando quanto previsto negli altri paragrafi delle presenti Condizioni Generali, il Cliente garantisce che l'utilizzo del Servizio da parte sua o di terzi rispetterà la normativa vigente ed in particolare:

release: 100

data: 30.01.2019

redazione documento: Gino Falvo, Lorenzo Fabbricatore, Chiara Bonora

approvazione documento: Gianluca Mazzini



- A. che laddove il Servizio sia utilizzato per lo svolgimento di attività per le quali la legge preveda il possesso di autorizzazioni, licenze o iscrizione ad Albi (da ora anche le "Autorizzazioni"), il Cliente farà in modo che il rilascio delle Autorizzazioni sia precedente all'inizio dell'attività;
- B. che attraverso il Servizio non saranno veicolati da parte del Cliente, o dei clienti/utenti del medesimo, contenuti che possano cagionare danni o turbative al funzionamento di sistemi informatici o telematici, ad operatori di telecomunicazioni, ad altri utenti in genere, ovvero per diffondere materiale diffamatorio, ingiurioso, osceno o che, comunque violi le leggi ed i regolamenti vigenti o diritti di terzi o sia, comunque, offensivo del pudore e contrario al decoro, facendosi carico di ogni responsabilità per le conseguenze e/o danni causati dall'utilizzo del Servizio da parte di terzi;
- C. che effettuerà il trattamento dei dati personali dei suoi utenti e clienti nel rispetto della normativa vigente. Nell'eventualità in cui soggetti terzi, senza l'autorizzazione del Cliente, utilizzino il Servizio, il Cliente esplicitamente assume ogni responsabilità per tutte le conseguenze, mantenendo indenne LepidaScpA da ogni pregiudizio che possa derivarne. Il Cliente riconosce che l'uso dei servizi Internet non garantisce la protezione da tentativi di accesso non autorizzati da parte di terzi, senza che nessuna responsabilità possa ascrivere a LepidaScpA danni cagionati da tali accessi abusivi. Il Cliente garantisce che qualunque materiale o messaggio, eventualmente immesso sulla rete Internet o in aree pubbliche delle reti di telecomunicazioni, riconducibile allo stesso è di propria titolarità e/o nella propria disponibilità giuridica e non viola alcun diritto di terzi, pertanto si obbliga a manlevare e tenere indenne LepidaScpA da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole dipendente dalle informazioni o dai contenuti diffusi, esonerando espressamente LepidaScpA da ogni onere di accertamento o controllo. Il Cliente prende, inoltre, atto del fatto che è vietato servirsi o dar modo ad altri di utilizzare il Servizio contro le norme imperative, l'ordine pubblico e il buon costume o con lo scopo di recare molestia alla quiete pubblica o privata, di recare offesa, o danno diretto o indiretto a terzi e di tentare di violare comunque il segreto delle comunicazioni private. Più in particolare è fatto espresso divieto per il Cliente di utilizzare tecniche di "mail spamming" o equivalenti (invio di messaggi di posta elettronica non sollecitati e/o senza espressa autorizzazione del destinatario di qualsivoglia contenuto e verso qualsivoglia destinatario). A tale proposito il Cliente riconosce sin da ora la totale estraneità di LepidaScpA rispetto all'attività svolta dal Cliente stesso attraverso il Servizio ed i suoi contenuti, per questo manleva e comunque ritiene indenne LepidaScpA da qualsiasi richiesta risarcitoria dovesse essere a quest'ultima rivolta da terzi asseritamente danneggiati dall'attività svolta dal Cliente. Fermo il diritto di LepidaScpA di invocare la risoluzione automatica del Contratto/Convenzione ai sensi di quanto previsto negli altri paragrafi delle presenti Condizioni Generali, è altresì in facoltà di LepidaScpA sospendere a propria discrezione ed immediatamente e senza preavviso il Servizio ogni qualvolta ricorra fondato motivo di ritenere la sussistenza di una violazione da parte del Cliente degli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo, senza che da tale

release: 100

data: 30.01.2019

redazione documento: Gino Falvo, Lorenzo Fabbricatore, Chiara Bonora

approvazione documento: Gianluca Mazzini



sospensione possa farsi discendere da parte del Cliente o da qualsiasi soggetto dallo stesso avente causa, quali a mero titolo esemplificativo clienti ed utenti del medesimo, alcuna responsabilità per danni per qualsivoglia titolo.

Articolo 17. Condizione risolutiva

1. Nel caso in cui, in virtù di decisione definitiva e non oppugnabile di organi competenti dell'Unione Europea e/o della Pubblica Amministrazione e/o di Autorità di Regolamentazione e/o Giudici Ordinari e/o Amministrativi, sia revocata, annullata, o sia disposta la cessazione degli effetti di una licenza, concessione e/o autorizzazione esistente in capo alle Parti, e necessaria per l'esecuzione del Contratto/Convenzione, lo stesso s'intenderà risolto ai sensi dell'art. 1353 c.c. Il verificarsi della condizione risolutiva non avrà alcun effetto riguardo alle prestazioni già eseguite.

Articolo 18. Clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.)

1. LepidaScpA avrà il diritto di sospendere le Attività o il Servizio e di ritenere risolto di diritto il Contratto/Convenzione nei seguenti casi:
 - A. mancato pagamento dei corrispettivi dovuti nei termini di quanto definito nel precedente Articolo 5;
 - B. uso improprio del Servizio e/o dell'infrastruttura;
 - C. nel caso di inadempimento da parte del Cliente alle disposizioni di cui all'art. 14;
 - D. qualora il Cliente sia assoggettato a procedure esecutive o concorsuali o versi comunque in stato di insolvenza.
 - E. nel caso di violazione del Codice Etico di LepidaScpA, quale allegato al Modello di Organizzazione e Gestione della Società ex DLgs. 231/2001 pubblicato sul sito istituzionale <https://www.lepida.net/societa-trasparente/disposizioni-general/atti-general>
2. LepidaScpA avrà facoltà di risolvere di diritto il Contratto/Convenzione con semplice comunicazione al Cliente.
3. Restando inteso che i servizi offerti saranno immediatamente interrotti e che tutti i corrispettivi contrattualmente pattuiti continueranno ad essere fatturati fino alla scadenza naturale del Contratto/Convenzione, LepidaScpA potrà comunicare al Cliente la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa mediante posta elettronica certificata o, in alternativa, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
4. Dalla sospensione di cui sopra, non potrà farsi discendere da parte del Cliente o da qualsiasi soggetto dallo stesso avente causa – quali a mero titolo esemplificativo, clienti ed utenti del medesimo – alcuna responsabilità per danni per qualsivoglia titolo. In ogni caso di risoluzione del Contratto/Convenzione restano salvi tutti i diritti di ciascuna Parte maturati prima della

release: 100

data: 30.01.2019

redazione documento: Gino Falvo, Lorenzo Fabbricatore, Chiara Bonora

approvazione documento: Gianluca Mazzini

data della risoluzione.

Articolo 19. Cessione del Contratto/Convenzione

1. Per cessione del Contratto/Convenzione ai sensi del presente articolo si intende ogni e qualsiasi atto mediante il quale una Parte trasferisca in tutto o in parte a terzi il Contratto/Convenzione e/o qualsiasi diritto, interesse o obbligo nascente dal medesimo.
2. Le Parti non potranno cedere il Contratto/Convenzione, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, senza previo consenso scritto dell'altra Parte, pena l'inefficacia assoluta della cessione. Il divieto non si applica in caso di cessione del Contratto/Convenzione a società controllata, controllante o collegata, così definita ai sensi dell'art. 2359, 1° co. del Codice Civile.

Articolo 20. Proprietà

1. Le Parti reciprocamente riconoscono e si danno atto che né la stipula del Contratto/Convenzione né la sua esecuzione comportano, né comporteranno, il trasferimento al Cliente di diritti di proprietà di beni e/o materiali fatti salvi quelli esplicitamente indicati nel Contratto/Convenzione stesso.

Articolo 21. Copertura assicurativa ed obblighi del datore di lavoro

1. Lepida provvede alla copertura assicurativa per Responsabilità Civile verso terzi e RCO per l'attività prestata in esecuzione della presente convenzione, con idonea polizza assicurativa.
2. Lepida si impegna al rispetto degli obblighi retributivi stabiliti per contratto del settore, nonché di quelli previdenziali ed assicurativi come per legge, per il personale impiegato nell'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione.
3. Lepida si impegna, altresì, al rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/08 (e s.m. e i.).

Articolo 22. Legge applicabile e foro competente

1. Il Contratto/Convenzione e le obbligazioni da esso derivanti sono interamente soggette dalla legge italiana anche se eseguite in tutto o in parte all'estero.
2. Per tutte le controversie circa esistenza, validità, interpretazione, esecuzione ed adempimento del presente Contratto/Convenzione le Parti si obbligano ad esperire preventivamente un tentativo di conciliazione, utilizzando le modalità previste dalla C.C.I.A.A. di Bologna.
3. Nell'ipotesi di fallimento della procedura conciliativa, la competenza relativamente alle controversie insorte tra le parti appartiene in via esclusiva al Tribunale di Bologna, nel rispetto delle norme inderogabili in materia di giurisdizione e competenza, con espressa esclusione della

release: 100

data: 30.01.2019

redazione documento: Gino Falvo, Lorenzo Fabbricatore, Chiara Bonora

approvazione documento: Gianluca Mazzini

possibilità di accedere ad arbitrato.

Articolo 23. Disposizioni Varie

1. Il Contratto/Convenzione rappresenta l'unico ed intero accordo vigente tra le Parti per quanto attiene al suo oggetto, ed in ogni caso annulla e sostituisce integralmente ogni precedente patto dovesse essere intercorso in materia tra le Parti.
2. In caso di discordanza tra le presenti Condizioni Generali e quanto previsto nell'offerta, Contratto/Convenzione o accordo, saranno ritenute vincolanti le disposizioni contenute in queste ultime.
3. L'eventuale declaratoria di nullità di una delle clausole del Contratto/Convenzione non comporta la nullità delle altre clausole.
4. Ogni modifica del Contratto/Convenzione sarà ritenuta valida unicamente se risultante da atto sottoscritto delle Parti, avente data certa successiva a quella della stipulazione del Contratto/Convenzione stesso.

Articolo 24. Comunicazioni

1. Ogni comunicazione inerente al Contratto/Convenzione dovrà essere formulata per iscritto dal Cliente e dovrà esplicitamente riportare i riferimenti al Contratto/Convenzione stesso (numero del Contratto/Convenzione, numero di protocollo, data, oggetto).
2. Le comunicazioni - da inviare ai recapiti specificati nel Contratto/Convenzione o suoi Allegati - si considerano effettuate mediante posta elettronica certificata al momento del ricevimento della stessa. Solo in alternativa e qualora vi sia una oggettiva difficoltà di una delle parti all'utilizzo, anche temporaneo, della posta elettronica certificata, le comunicazioni potranno essere inviate tramite e-mail e verranno considerate effettuate al momento della conferma della stessa ovvero al momento della conferma di ricezione della comunicazione da parte del ricevente.

Articolo 25. Regime giuridico e rinvio

1. Le presenti condizioni generali di fornitura disciplinano l'esecuzione delle attività di LepidaScpA, come descritte negli articoli precedenti, a favore del Cliente secondo il modello "in house providing" e la forma giuridica di Società consortile per azioni.
2. La Convenzione, l'Offerta economica, l'Allegato tecnico, le presenti Condizioni generali di Contratto/Convenzione e l'Accordo per il trattamento dei dati, non e integrano Contratto/Convenzione d'appalto in particolare ai fini degli adempimenti di cui alla legge 136/2010 (e s.m. e i.), giusta determina dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (oggi ANAC) n. 4/2011, oggetto di aggiornamento dell'Autorità, con propria delibera n. 556 del 31

release: 100

data: 30.01.2019

redazione documento: Gino Falvo, Lorenzo Fabbricatore, Chiara Bonora

approvazione documento: Gianluca Mazzini



maggio 2017 (in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 160 del 11 luglio 2017), nonché degli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m. e i..

3. L'eventuale modifica della natura giuridica della società comporta la decadenza anticipata della presente convenzione.

release: 100

data: 30.01.2019

redazione documento: Gino Falvo, Lorenzo Fabbricatore, Chiara Bonora

approvazione documento: Gianluca Mazzini

ALLEGATO

“Accordo per il trattamento di dati personali”

1. Premesse

Il presente accordo costituisce allegato parte integrante del contratto/convenzione siglato/a tra il Committente e LepidaScpA, designata Responsabile del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 - GDPR.

Il presente Accordo si compone delle clausole di seguito rappresentate, dell'Allegato 1: Glossario e dell'Allegato 2 Ambito di trattamento.

Le Parti convengono quanto segue:

2. Trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni del Committente

2.1 LepidaScpA, relativamente a tutti i Dati personali che tratta per conto del Committente garantisce che:

2.1.1 tratta tali Dati personali solo ai fini dell'esecuzione dell'oggetto del contratto, e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo pertanto, esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dal Committente;

2.1.2 non trasferisce i Dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità assolute dal Committente e a fronte di quanto disciplinato nel presente accordo;

2.1.3 non tratta o utilizza i Dati personali per finalità diverse da quelle per cui è conferito incarico dal Committente, financo per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie;

2.1.4 prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà il Committente se, a suo parere, una qualsiasi istruzione fornita dal Committente si ponga in violazione di Normativa applicabile;

2.2 Al fine di dare seguito alle eventuali richieste da parte di soggetti interessati, LepidaScpA si obbliga ad adottare:

2.2.1 procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate al Committente dagli interessati relativamente ai loro dati personali;

2.2.2 procedure atte a garantire l'aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta del Committente dei dati personali di ogni interessato;

2.2.3 procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell'accesso ai dati personali a richiesta del Committente;

2.2.4 procedure atte a garantire il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento, su richiesta del Committente.

2.3 Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire al Committente cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dalla stessa, per

consentirle di adempiere ai propri obblighi ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.

2.4 Il Responsabile del trattamento, anche nel rispetto di quanto previsto all'art. 30 del Regolamento, deve mantenere e compilare e rendere disponibile a richiesta della stessa, un registro dei trattamenti dati personali che riporti tutte le informazioni richieste dalla norma.

2.5 Il Responsabile del trattamento assicura la massima collaborazione al fine dell'esperimento delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR che il Committente intenderà esperire sui trattamenti che rivelano, a Suo insindacabile giudizio, un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

3. Le misure di sicurezza

3.1 Il Responsabile del trattamento deve conservare i dati personali garantendo la separazione di tipo logico dei dati personali trattati per conto di terze parti o per proprio conto.

3.2 Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati, ed in particolare, laddove il trattamento comporti trasmissioni di dati su una rete, da qualsiasi altra forma illecita di trattamento.

3.3. Il Responsabile del trattamento conserva, nel caso siano allo stesso affidati servizi di amministrazione di sistema, direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema;

3.4 L'Ente attribuisce al Responsabile del trattamento il compito di dare attuazione alla prescrizione di cui al punto 2 lettera e) "Verifica delle attività" del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema";

3.5 Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti al Committente, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.

4. Analisi dei rischi, privacy by design e privacy by default

4.1 Con riferimento agli esiti dell'analisi dei rischi effettuata dal Committente sui trattamenti di dati personali cui concorre LepidaScpA, lo stesso assicura massima cooperazione e assistenza al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste dal Committente per affrontare eventuali rischi identificati.

4.2 LepidaScpA dovrà consentire al Committente, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, di adottare, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

4.3 In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

4.4 Il Responsabile del trattamento dà esecuzione al contratto in aderenza alle policy di privacy by design e by default adottate dal Committente e specificatamente comunicate.

5. Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti - Designazione

5.1 Il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito anche incaricati) effettuati per conto del Committente.

5.2 Il Responsabile del trattamento garantisce che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica.

5.3 Il Responsabile del trattamento, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nel Contratto di cui il presente documento costituisce parte integrante. In ogni caso LepidaScpA è direttamente ritenuta responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

6. Sub-Responsabili del trattamento di dati personali

6.1 Nell'ambito dell'esecuzione del contratto, LepidaScpA è autorizzata sin d'ora, alla designazione di altri responsabili del trattamento (d'ora in poi anche "sub-responsabili"), imponendo agli stessi condizioni vincolanti in materia di trattamento dei dati personali non meno onerose di quelle contenute nel presente Accordo.

6.2 Il Responsabile del trattamento mette a disposizione del Committente, ed aggiorna tempestivamente, un prospetto riassuntivo delle designazioni di sub-responsabili effettuate.

6.3 Su specifica richiesta del Committente, LepidaScpA dovrà provvedere a che ogni Sub-Responsabile sottoscriva direttamente con il Committente un accordo di trattamento dei dati che, a meno di ulteriori e specifiche esigenze, preveda sostanzialmente gli stessi termini del presente Accordo.

6.4 In tutti i casi, LepidaScpA si assume la responsabilità nei confronti del Committente per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un Sub-Responsabile o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto che LepidaScpA abbia o meno rispettato i propri obblighi contrattuali.

7. Trattamento dei dati personali al di fuori dell'area economica europea

7.1 Il Committente non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea.

8. Cancellazione dei dati personali

8.1 LepidaScpA provvede alla cancellazione dei dati personali trattati per l'esecuzione del presente contratto al termine del periodo di conservazione e in qualsiasi circostanza in cui sia richiesto dal Committente, compresa l'ipotesi in cui la stessa debba avvenire per dare seguito a specifica richiesta da parte di interessati.

8.2 Alla cessazione del Contratto e, conseguentemente del presente Accordo, per qualsiasi causa avvenga, i dati personali dovranno, a discrezione del Committente, essere distrutti o restituiti alla stessa, unitamente a qualsiasi supporto fisico o documento contenente dati personali di proprietà del Committente.

9. Audit

9.1 LepidaScpA si rende disponibile a specifici audit in tema di privacy e sicurezza informatica da parte del Committente.

9.2 L'esperimento di tali audit non deve avere ad oggetto dati di terze parti, informazioni sottoposte ad obblighi di riservatezza degli interessi commerciali.

10. Indagini dell'Autorità e reclami

10.1 Nei limiti della normativa applicabile, LepidaScpA o qualsiasi SubResponsabile informa senza alcun indugio il Committente di qualsiasi

- a) richiesta o comunicazione promanante dal Garante per la protezione dei dati personali o da forze dell'ordine;
- b) istanza ricevuta da soggetti interessati;

10.2 LepidaScpA fornisce, in esecuzione del contratto e, quindi, gratuitamente, tutta la dovuta assistenza al Committente per garantire che la stessa possa rispondere a tali istanze o comunicazioni nei termini temporali previsti dalla normativa e dai regolamentari applicabili.

11. Violazione dei dati personali e obblighi di notifica

11.1 LepidaScpA, in virtù di quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento, deve comunicare a mezzo di posta elettronica certificata al Committente nel minor tempo possibile, e comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore da quando ne abbia avuto notizia, qualsiasi violazione di sicurezza che abbia comportato accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri sub-Fornitori. Tale comunicazione deve contenere ogni informazione utile alla gestione del *data breach*, oltre a

- A. descrivere la natura della violazione dei dati personali;

- B. le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- C. i recapiti del DPO nominato o del soggetto competente alla gestione del data breach;
- D. la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- E. una descrizione delle misure adottate o che si intende adottare per affrontare la Violazione della sicurezza, compreso, ove opportuno, misure per mitigare i suoi possibili effetti negativi.

11.2 LepidaScpA deve fornire tutto il supporto necessario al Committente ai fini delle indagini e sulle valutazioni in ordine alla violazione di dati, anche al fine di individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi della stessa, conformemente ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e, previo accordo con Committente, per svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa. LepidaScpA non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa o relazione riguardante eventuali data breach o violazioni di trattamento senza aver ottenuto il previo consenso scritto del Committente.

12. Responsabilita' e manleve

12.1 LepidaScpA tiene indenne e manleva il Committente da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Fornitore delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

12.2 A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente Accordo, LepidaScpA:

12.2.1 avverte, prontamente ed in forma scritta, il Committente del Reclamo

12.2.2 non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con il Committente

12.2.3 non transige la controversia senza il previo consenso scritto del Committente;

12.2.4 fornisce al Committente tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo.

Il **Responsabile della protezione dei dati (DPO)**, designato da Lepida ScpA ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR, è contattabile all'indirizzo di posta elettronica dpo@lepida.it

Letto, approvato, sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Il Titolare del Trattamento

.....

Il Responsabile del Trattamento
LepidaScpA

Allegato 1

GLOSSARIO

“**Garante per la protezione dei dati personali**”: è l'autorità di controllo responsabile per la protezione dei dati personali in Italia;

“**Dati personali** ”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

“**GDPR**” o “**Regolamento**”: si intende il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali e della loro libera circolazione (General Data Protection Regulation) direttamente applicabile dal 25 maggio 2018;

“**Normativa Applicabile**”: si intende l'insieme delle norme rilevanti in materia protezione dei dati personali , incluso il Regolamento Privacy UE 2016/679 (GDPR) ed ogni provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali e del WP Art. 29.

“**Appendice Security**”: consiste nelle misure di sicurezza che il Titolare determina assicurando un livello minimo di sicurezza, e che possono essere aggiornate ed implementate dal Titolare, di volta in volta, in conformità alle previsioni del presente Accordo;

“**Reclamo**”: si intende ogni azione, reclamo, segnalazione presentata nei confronti del Titolare o di un Suo Responsabile del trattamento;

“**Titolare del Trattamento**”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

“**Trattamento**”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

“**Responsabile del trattamento**”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento

“**Pseudonimizzazione**”: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile